

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 6 MAGGIO 2011

N. 70



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
aprile 2011, n. 621

Del. G.R. n. 2579 del 30.11.2010 e Reg. R. n. 21/2009 - Variazione al bilancio di previsione 2011, per il finanziamento delle attività dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (C.N.I. - UPB 0.1.1) e per il Cap. 785050-UPB 5.2.1.

Pag. 14027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 632

Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo “Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci” parte FESR. Asse VIII. Linea di intervento 8.2. Attività di informazione e pubblicità del Programma Operativo.

Pag. 14029

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 633

Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 14/02/2011 - Modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Integrazione e modifica.

Pag. 14030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 634

Art. 42 L.R. 28/01. Variazione al bilancio di previsione 2011. Accreditamento fondi a favore dell'IZS di Foggia. Acconto anno 2010.

Pag. 14037

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 635

Programma Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2011, destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale”, di cui al Regolamento (UE) 915/2010 della Commissione del 12 ottobre 2010.

Pag. 14038

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 643

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 1228, Partecipazione della Regione Puglia a programmi di intervento per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale.

Pag. 14043

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 644

Comune di Bari - Autorizzazione al diverso utilizzo del finanziamento di euro 770.000,00 localizzato per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche al Quartiere San Pio.

Pag. 14048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 646

MONOPOLI (BA) - Variante al PRG per esecuzione sentenza n.1871/2003 e ordinanza n.240/2005 TAR Bari, area ditta “C.E.R. srl”. - Approvazione definitiva.

Pag. 14049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 647

MANFREDONIA (FG) - Variante al P.R.G. per eliminazione fasce di rispetto strade (Tav. 20 P.R.G.).

Pag. 14055

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 648

Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.

Pag. 14057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 649

CONT. 7113/2001/N - Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Napoli - Costa Giovanni contro Regione Puglia. - Sentenza n. 139 del 16/07/2007. - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio. - Elenco n. 26

Pag. 14079

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 650

Designazione dei rappresentanti della Regione Puglia in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio C.A.R.S.O. (Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in campo oncologico).

Pag. 14081

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 651

Art. 3 - co. 4° della Legge 125/2001. Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e problemi alcolcorrelati. Variazione al Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011.

Pag. 14082

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 652

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" - articoli 22 e 23. Approvazione Interventi stralcio a favore delle famiglie. Rifornimento della rete provinciale dei Centri Risorse per le Famiglie.

Pag. 14084

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 653

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 - Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 20, comma 4 - Riparto e assegnazione risorse ai Comuni per "interventi indifferibili" - anni 2008 - 2009.

Pag. 14086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 654

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 23 comma 1 lett. c) e art. 33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assegno di cura e Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011.

Pag. 14096

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
aprile 2011, n. 655

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 12 comma 1 e art. 33 comma 7 - Piano di Azione "Diritti in Rete" per l'integrazione sociale dei disabili. Integrazione del Piano per la VI annualità (2011).

Pag. 14098

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2011, n. 621

Del. G.R. n. 2579 del 30.11.2010 e Reg. R. n. 21/2009 - Variazione al bilancio di previsione 2011, per il finanziamento delle attività dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (C.N.I. - UPB 0.1.1) e per il Cap. 785050-UPB 5.2.1.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" ha disposto, all'art. 31 "Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", la istituzione presso il Consiglio regionale dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

La Regione Puglia è stata, la terza regione italiana ad istituire l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con l'approvazione del Reg. R. n. 21 del 29 settembre 2009.

In attuazione del sopra citato regolamento, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2579 del 30 novembre 2010 ha provveduto alla designazione della terza dei nominativi da sottoporre all'attenzione della Terza Commissione Consiliare per le decisioni di competenza necessarie al fine di pro-

porre il nominativo da nominare quale "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", con apposita deliberazione di Consiglio Regionale.

Perché la Terza Commissione consiliare possa procedere con gli atti di competenza e consentire di arrivare in tempi brevi alla decisione del Consiglio Regionale, si rende necessario assicurare la copertura finanziaria al funzionamento del costituendo Ufficio del Garante.

Con specifico riferimento alle modalità di funzionamento, ai sensi dell'art. 4 e segg. Del Regolamento, si specifica al comma 6 quanto segue:

"6. Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 67 della l. r. n. 19/2006."

Si rende, pertanto, necessario proporre alla Giunta Regionale la istituzione di un nuovo capitolo di spesa, nella UPB 0.1.1. "Consiglio Regionale", così denominato:

C.N.I. "Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 4 del Reg. R. n. 21/2009)".

Tale Capitolo sarà alimentato per ciascuna annualità di finanziamento con le risorse individuate a valere sulla finalizzazione del FNPS di cui al comma 3 dell'art. 67 della l.r. n. 19/2006.

La Deliberazione di G.R. n. 2579/2010 prevedeva che fosse assegnata alla dotazione di risorse per il funzionamento dell'Ufficio del Garante per i Detenuti, una somma "non superiore a 50.000,00 Euro". Alla luce dei tagli operati dalla Legge di Stabilità 2010 (Finanziaria per il 2011) ai trasferimenti finalizzati alle Regioni per le politiche sociali, si rende opportuno fissare tale somma nella misura di Euro 25.000,00.

Per la prima annualità (2011-2012) al fine di dare copertura al fabbisogno finanziario sopra indicato si propone alla Giunta Regionale di iscrivere quota parte delle somme del FNPS già assegnate alla Regione Puglia e non ancora iscritte in Bilancio per la mancata regolarizzazione nel corso del 2010, con riferimento alla **reversale n. 10228/2010** per un

importo di Euro 89.188,21 introitati in entrata in conto sospeso al Cap. 6153300.

Viene apportata, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 13 della L.R. n. 20/2010, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'Anno 2011, approvato con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20, per un importo complessivo di **Euro 89.188,21**

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
<i>UPB 6.1.1</i>	<i>UPB 0.1.1</i>
<i>Cap. 2037215</i>	<i>Cap. (C.N.I.)</i>
<i>euro 89.188,21</i>	+ euro 25.000,00
	PARTE SPESA
	<i>UPB 5.2.1</i>
	<i>Cap. 785050</i>
	+ euro 64.188,21

Adempimenti contabili di cui alla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

Viene apportata, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 13 della L.R. n. 20/2010, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio di previsione per l'Anno 2011, approvato con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20 per l'iscrizione nel Bilancio di una somma complessiva di Euro 89.188,21:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
<i>UPB 6.1.1</i>	<i>UPB 0.1.1</i>
<i>Cap. 2037215</i>	<i>Cap. (C.N.I.)</i>
<i>euro 89.188,21</i>	+ euro 25.000,00
	PARTE SPESA
	<i>UPB 5.2.1</i>
	<i>Cap. 785050</i>
	+ euro 64.188,21

Si precisa che il CNI - UPB 0.1.1 è denominato "*Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 4 del Reg. R. n. 21/2009)*".

Ai successivi provvedimenti di impegno delle somme da utilizzare per gli obiettivi specificati in narrativa, si provvederà con successivi atti adottati dalle strutture competenti della Giunta Regionale

(per il Cap. 785050) e del Consiglio Regionale (per il CNI).

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di **approvare** l'iscrizione della somma complessiva di Euro 89.188,21 introitata in entrata in conto sospeso al Cap. 6153300 - UPB 6.1.1 di parte entrata, a seguito della mancata regolarizzazione della reversale n. 10228/2010;
3. Di **approvare** la istituzione del CNI -Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 4 del Reg. R. n. 21/2009), al fine di assicurare la copertura finanziaria al fine della attivazione dell'Ufficio del Garante, di competenza della Presidenza del Consiglio Regionale, e di assegnare per la prima annualità (2011-2012) la somma complessiva di Euro 25.000,00;
4. Di **approvare** la variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2011 così come descritta nella sezione "Adempimenti contabili" del presente provvedimento;

5. Di **demandare** alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e alla Dirigente della Segreteria della Presidenza del Consiglio Regionale, per quanto di competenza, i provvedimenti di impegno della spesa prevista;
6. Di **inviare** il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/2010;
7. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 632

Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci" parte FESR. Asse VIII. Linea di intervento 8.2. Attività di informazione e pubblicità del Programma Operativo.

Assente l'assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Autorità di gestione del P.O. FESR 2007 -2013, d'intesa con il Responsabile della Comunicazione dello stesso P.O., riferisce quanto segue l'Ass. Minervini:

VISTO il Regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;

VISTA la legge n. 150/2000 recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" ed il relativo decreto attuativo D.P.R. 21 settembre 2001 n. 442;

VISTO il Quadro strategico nazionale 2007-2013, capitolo Attuazione, paragrafo VI.2.5 dedicato ad Informazione e pubblicità;

VISTO il Quadro strategico nazionale 2007/2013;

VISTO il Programma Operativo FESR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 146 del 12 febbraio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 26 febbraio 2008;

VISTA la delibera di Giunta n. 90 del 31 gennaio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/06 che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) ed in particolare gli articoli dal 2 al 10 in cui vengono definiti requisiti e modalità per l'elaborazione di specifici piani di comunicazione dei singoli Programmi Operativi regionali e nazionali;

CONSIDERATO che il Piano di Comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 Puglia è stato esaminato dalla Commissione Europea ai fini della verifica di conformità degli stessi e visto che non si avanzano osservazioni di alcun genere ma si confermano che i piani contengono tutti gli elementi obbligatori e soddisfano tutti i requisiti richiesti dell'art. 2.2 del Regolamento (CE) n. 1828/06.

CONSIDERATO che sia per il Piano di Comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 Puglia sia per il Piano di Comunicazione del P.O. FSE 2007/2013 Puglia l'attuazione è affidata al Servizio Comunicazione Istituzionale, che potrà avvalersi della collaborazione di professionalità esterne in conformità a quanto contenuto nei piani di comunicazione;

RITENUTA consequenziale la necessaria presa d'atto del Piano di comunicazione P.O. FESR 2007/2013 Puglia e del Piano di Comunicazione P.O. FSE 2007/2013 Puglia e della relativa valutazione esperita dalla Commissione Europea con esito positivo a seguito della verifica di conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento n. 1828/06;

CONSIDERATO che il Piano di Comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 è sostenuto da un quadro economico pari a un totale di euro 11.000.000,00, a valere sull'Asse Vili, Linea di intervento 8.2.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 30.6.2009 con la quale sono state programmate le iniziative di seguito elencate:

- Organizzazione e realizzazione dell'evento di lancio del P.O. FESR Puglia 2007 - 2013;
- Attività di Comunicazione così come previste dal Piano di Comunicazione;
- Assistenza tecnica specialistica al Servizio Comunicazione Istituzionale per l'attuazione del Piano di Comunicazione.

Considerato che si rende necessario procedere ad una ulteriore programmazione di azioni nel rispetto del Piano di Comunicazione del PO FESR 2007/2013.

Si propone di attivare le seguenti azioni:

- a) Evento di presentazione iniziative P.O. FESR Puglia 2007/2013;
- b) Assistenza tecnica specialistica al Servizio Comunicazione Istituzionale per l'attuazione del Piano di Comunicazione;
- c) Attività di Comunicazione, così come previste dal Piano di Comunicazione;
- d) Accordi con i media regionali e locali per migliorare i flussi di informazione e comunicazione sul P.O. FESR a cittadini, istituzioni e stakeholders.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 4.000.000,00 a carico della linea di intervento 8.2 del P.O. FESR 2007 -2013, da imputare per euro 3.400.000,00 sul capitolo n. 1158020 e per euro 600.000,00 sul capitolo n. 1158025 del bilancio 2009, UPB 6.3.9. Al relativo impegno deve provvedere il Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Autorità di gestione del P.O. FESR 2007-2013, d'intesa con il Responsabile della Comunicazione dello stesso P.O.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, le attività e le iniziative di seguito elencate:
 1. Attività di Comunicazione così come previste dal Piano di Comunicazione;
 2. Assistenza tecnica specialistica al Servizio Comunicazione Istituzionale per l'attuazione del Piano di Comunicazione.
- Di autorizzare il dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale a pianificare le iniziative previste dalla presente deliberazione.
- Di dare mandato al Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale di porre in essere tutti gli atti necessari alla puntuale attuazione del presente provvedimento compreso l'impegno delle somme necessarie che dovrà essere assunto entro il corrente esercizio finanziario.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 633

Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 14/02/2011 - Modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Integrazione e modifica.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Attraverso la SDO vengono raccolte, nel rispetto della normativa che tutela la privacy, informazioni essenziali alla conoscenza delle attività ospedaliere utili sia agli addetti ai lavori sia ai cittadini.

Le schede di dimissione sono compilate dai medici che hanno avuto in cura il paziente ricoverato; le informazioni raccolte e codificate sono trasmesse alle Regioni e da queste al Ministero della salute.

La SDO è stata istituita con il Decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991; il successivo decreto 26 luglio 1993 ne ha precisato analiticamente i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni raccolte.

Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", ha aggiornato i contenuti ed il flusso informativo della SDO ed ha fissato regole generali per la codifica delle informazioni di natura clinica (diagnosi, interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche), precisando che per tale operazione di codifica deve essere utilizzato il più aggiornato sistema di codici ICD9CM del 1997 in sostituzione dell'ormai datato sistema ICD9 (1975). Tale Regolamento è stato successivamente integrato con il Decreto Ministeriale 8 luglio 2010, n. 135.

Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, all'articolo 1 comma 2 ha espressamente previsto che "le Regioni e le provincie autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1695 del 19/07/2010 è stato recepito l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo. 28/08/1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato - Regioni del 6/6/2002, rep. Atti n. 1457.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 14 febbraio 2011 è stato definito un nuovo

modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). A seguito di un mero errore tipografico nella suddetta scheda è stata omessa la sezione relativa al nome e cognome del paziente e data di nascita.

A fronte di tanto si propone di modificare l'Allegato A del suddetto provvedimento rimodulando il modello della SDO così come riportato nell'Allegato n.1 al presente schema di provvedimento.

Si propone, altresì, di integrare la deliberazione sopra citata inserendo l'Allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla classificazione ASA, accettata internazionalmente, che permette una categorizzazione dei pazienti in funzione della presenza o meno di alterazioni organiche o funzionali dell'organismo al momento del trattamento chirurgico o anestesiológico.

Si ritiene, inoltre, specificare che le strutture sanitarie possono autonomamente definire il layout, nonché la presentazione della SDO, senza modificare il contenuto della stessa, dettagliatamente definito nell'allegato A.

COPERTURA FINANZIARIA -l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Uf-

ficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

- di modificare l'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 14 febbraio 2011 relativo al modello della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) come da Allegato n. 1 al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 3 fogli;
- di integrare la suddetta deliberazione inserendo l'Allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 1 foglio, relativo alla classificazione ASA, accettata internazionalmente, che permette una categorizzazione dei pazienti in funzione della presenza o meno di alterazioni organiche o fun-

zionali dell'organismo al momento del trattamento chirurgico o anestesiológico;

- di stabilire che le strutture sanitarie possano autonomamente definire il layout, nonché la presentazione della SDO, senza modificare il contenuto della stessa, dettagliatamente definito nell'allegato n.1;
- di dare mandato al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Ospedaliere Universitarie, Aziende Sanitarie Locali, IRCCS pubblici, Enti Ecclesiastici, IRCCS S.Giovanni Rotondo, IRCCS privati;
- di disporre che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano il presente provvedimento alle strutture private accreditate con gli accordi contrattuali insistenti nel proprio territorio;
- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

 Regione Puglia	Scheda di Dimissione Ospedaliera	<logo Azienda / IRCCS / Ente / Casa di Cura>
--	----------------------------------	--

Sezione 2

Ospedale N. SDO

Regime Ricovero	Tipo di ricovero ordinario	Peso alla nascita
<input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Diurno	<input type="checkbox"/> Programmato non urgente <input type="checkbox"/> Urgente <input type="checkbox"/> TSO <input type="checkbox"/> Programmato con preospedializzaz.	<input style="width: 40px;" type="text"/> Gg. ric. diurno <input style="width: 40px;" type="text"/>
	Motivo del ricovero diurno <input type="checkbox"/> Diagnostico <input type="checkbox"/> Chirurgico <input type="checkbox"/> Terapeutico <input type="checkbox"/> Riabilitativo	

Data ricovero UO Ammissione

Data di Prenotazione Classe di Priorità

A	30 gg	B	60 gg
C	90 gg	D	12 m

Provenienza Paziente					
<input type="checkbox"/> Ricorso diretto	<input type="checkbox"/> Progr.stessolst.	<input type="checkbox"/> Trasn. da Istit. Priv. Accr.	<input type="checkbox"/> Trasn. da altri Att. o Reg. stes.Ist.	<input type="checkbox"/> Medico di Base	<input type="checkbox"/> Trasn. da Istit. Pub.
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 4

Onere della degenza			
<input type="checkbox"/> SSN	<input type="checkbox"/> Senza Oneri SSN	<input type="checkbox"/> SSN Stranieri Paesi Conv.	<input type="checkbox"/> Altro
<input type="checkbox"/> Spese Alb. Caric. Paz.	<input type="checkbox"/> Libera Professione Carico Paz.	<input type="checkbox"/> SSN Stranieri Indigenti	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> Rimborso Succ. SSN	<input type="checkbox"/> Libera Prof. e Spese Alb. Carico Paz.	<input type="checkbox"/> Min. Interno Stranieri Indigenti	<input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> Separato Rimborso Farmaci oncologici			

Tipo Libera Professione A B C

Traumatismi o intossicazioni			Codice Causa Esterna
<input type="checkbox"/> Infortunio sul lavoro	<input type="checkbox"/> Infortunio Domestico	<input type="checkbox"/> Incidente Stradale	E <input style="width: 40px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 9	

Data dimiss. UO Dimissione

Riscontro Autoptico 1 Si 2 No Codice ASA

Modalità di dimissione		
<input type="checkbox"/> Decesso	<input type="checkbox"/> Al Domicilio con Osp. Domiciliare	<input type="checkbox"/> Trasn. ad altri Attività o Regime stesso Ist.
<input type="checkbox"/> Ordinaria al Domicilio	<input type="checkbox"/> Volontaria	<input type="checkbox"/> Trasn. ad Istituto di Riabilitazione
<input type="checkbox"/> Ordinaria presso RSA	<input type="checkbox"/> Trasferito ad Altro Istituto per Acuti	<input type="checkbox"/> Ordinaria con attivazione ADI

Trasferimenti	
Data <input style="width: 40px;" type="text"/>	UO <input style="width: 40px;" type="text"/>
Data <input style="width: 40px;" type="text"/>	UO <input style="width: 40px;" type="text"/>
Data <input style="width: 40px;" type="text"/>	UO <input style="width: 40px;" type="text"/>

CLASSIFICAZIONE del RISCHIO IN ANESTESIA

CLASSE	DESCRIZIONE
I	Nessuna alterazione organica, biochimica o psichiatrica Esempio: ernia inguinale in paziente senza alcuna malattia
II	Malattia sistemica lieve correlata o no alla ragione dell'intervento chirurgico Esempio: bronchite cronica; obesità moderata; diabete controllato; infarto del miocardio di vecchia data ; ipertensione arteriosa moderata
III	Malattia sistemica severa ma non invalidante correlata o no alla ragione dell'intervento chirurgico Esempio: cardiopatia ischemica con angor; diabete insulino dipendente; obesità patologica; insufficienza respiratoria moderata.
IV	Malattia sistemica grave con prognosi severa che pregiudica la sopravvivenza indipendentemente dall'intervento chirurgico Esempio: insufficienza cardiaca severa; angina instabile; aritmie refrattarie al trattamento; insufficienza respiratoria, renale, epatica ed endocrina avanzata
V	Paziente moribondo che non sopravviverà nelle 24 ore successive, che viene sottoposto all'intervento chirurgico come ultima possibilità Esempio: rottura aneurisma aorta con grave stato di shock
E	Ogni intervento chirurgico non dilazionabile e che non consente una completa valutazione del paziente e la correzione di ogni anomalia: La lettera E viene aggiunta alla corrispettiva classe ASA

Questa è la classificazione, accettata internazionalmente, che permette una categorizzazione dei pazienti in funzione della presenza o meno di alterazioni organiche o funzionali dell'organismo al momento del trattamento chirurgico ed anestesiológico. Si distinguono 5 Classi che definiscono livelli crescenti di rischio a partire dalla Classe I fino alla Classe V. La maggior parte dei pazienti si colloca nelle prime due Classi di rischio (I-II).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 634

Art. 42 L.R. 28/01. Variazione al bilancio di previsione 2011. Accreditamento fondi a favore dell'IZS di Foggia. Acconto anno 2010.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per le loro attività, sono destinatari di finanziamenti posti a carico del F.S.N.;

Le quote spettanti a ciascun Istituto vengono determinate in sede centrale dal Ministero della Salute ed assegnate alle Regioni competenti per territorio, che provvedono ad erogarle agli I.Z.Z.S.S.;

Nell'ambito del territorio della Regione Puglia opera l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia;

Il Settore Ragioneria con nota prot. AOO/116/1047/ETR del 27/01/2011 ha comunicato di aver introitato dal Ministero della Salute la somma di euro 13/05/2010 "Finanziamento quota a destinazione vincolata acconto anno 2010 in favore dell'IZS";

Pertanto, ai sensi dell'art.42 della L.R. 28/01, si propone di apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti iniziali dei capitoli di entrata e di uscita del Bilancio di Previsione 2011, come di seguito specificato:

A. Parte I - Entrata

Variazione in aumento

- Cap.2035741 F.S.N. - Parte corrente vincolata funzionamento IZS di Foggia - Acconto anno 2010. L.833/78.

Competenza Euro 16.811.054,00
Cassa Euro 16.811.054,00

B. Parte II - Spesa

Variazione in aumento

- Cap.751011 Trasn. Di parte corrente all'IZS di Foggia (L.745/75 e L.

833/78). Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali.

Competenza Euro 16.811.054,00
Cassa Euro 16.811.054,00

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 U.P.B. 12.1.1

La variazione al bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'entrata rinveniente dalle assegnazioni statali, pari a euro 16.811.054,00 va disposta in entrata mediante incremento del cap.2035741 "Parte corrente vincolata funzionamento IZS di Foggia-Acconto anno 2010. L.833/78." ed in uscita mediante incremento del cap.751011 "Trasferimento di parte corrente all'IZS di Foggia (L.745/75 e L.833/78). Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali".

La spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.N. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata per il finanziamento della profilassi obbligatoria ed il risanamento veterinario e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente del Servizio PATP
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n.7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Ai sensi dell'art.42 della L.R. 28/2001, di introdurre le seguenti variazioni nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 della Regione Puglia:

A. Parte I - Entrata

Variazione in aumento

- Cap.2035741 F.S.N. - Parte corrente vincolata funzionamento IZS di Foggia - Quota anno 2010. L.833/78.

Competenza Euro 16.811.054,00
Cassa Euro 16.811.054,00

B. Parte II - Spesa

Variazione in aumento

- Cap.751011 Trasf. Di parte corrente all'IZS di Foggia (L.745/75 e L.833/78). Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali.

Competenza Euro 16.811.054,00
Cassa Euro 16.811.054,00

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art.42, comma 7, L.R. n.28/2001, nonché di trasmettere copia al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. n. 20/2010.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 635

Programma Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2011, destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale", di cui al Regolamento (UE) 915/2010 della Commissione del 12 ottobre 2010.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla P.O. dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro, confermata dai Dirigenti degli Uffici 1 e 2 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) 915/2010 concernente il programma comunitario coordinato di controllo pluriennale relativo agli anni 2011,2012 e 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Tale nuovo Regolamento abroga il Regolamento (UE) 901/2009.

Il Ministero della Salute con nota DG SAN prot. 1495-P del 21/01/2011 ha trasmesso gli indirizzi operativi per l'attuazione del citato Regolamento (UE) n.915/2010. Lo scopo del programma comunitario coordinato è quello di controllare, per cicli triennali, i residui di antiparassitari nei trenta/quaranta prodotti alimentari che costituiscono, nella Comunità Europea, i principali componenti della dieta, per la valutazione dell'esposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione comunitaria.

Detto programma prevede, alla voce "programmazione" che le Regioni si impegnino sia a fornire ai Servizi delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti appositi indirizzi per l'effettuazione dei campionamenti, sia l'individuazione dei laboratori pubblici per il controllo ufficiale, accreditati, per l'effettuazione degli accertamenti analitici sui prodotti alimentari per la ricerca dei residui antiparassitari elencati nell'allegato I del citato Regolamento (CE) 915/2010.

Pertanto, ritenuto di dover fornire ai Servizi territorialmente competenti delle Aziende Sanitarie Locali criteri uniformi a livello regionale, il competente Servizio dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha predisposto per l'anno 2011 il "Programma Regionale di controllo ufficiale destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale", allegato A al presente atto e di cui forma parte integrante ed essenziale.

Sezione contabile:**“Copertura finanziaria di cui alla L.R.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera E) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O., dai Dirigenti degli Uffici 1 e 2 e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

- Di approvare per l'anno 2011 il “Programma Regionale di controllo ufficiale destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale”, **allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
- Di dare mandato ai SIAN e SIAV area B dei

Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. per l'effettuazione dei campionamenti di cui al citato programma.

- Di incaricare il laboratorio del DAP-ARPA di Bari, accreditato per i residui di antiparassitari organizzati dalla Commissione Europea, per l'effettuazione degli accertamenti analitici sui prodotti alimentari di origine vegetale ed il laboratorio dell'IZS di Foggia per l'effettuazione degli accertamenti analitici sui prodotti di origine animale.
- Di disporre che il Laboratorio dell'IZS di Foggia, non essendo accreditato per la ricerca di residui di antiparassitari elencati nell'allegato I del citato Regolamento (UE) 915/2010, provveda ad affidare le matrici di origine animale ad un laboratorio accreditato della rete Nazionale degli IIZZSS.
- Di incaricare il laboratorio del DAP-ARPA di Bari, alla trasmissione, entro il 10/3/2012 al Ministero della Salute-Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della Nutrizione, i risultati del Programma Regionale di controllo ufficiale sia per le matrici di origine vegetale sia per quelle di origine animale, in formato XML usando le modalità del Nuovo sistema alimenti, meglio indicato nell'allegato Programma.
- Di incaricare il competente Servizio PATP della trasmissione del Programma Regionale al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., al Direttore Generale dell'ARPA-Puglia, al Direttore dell'IZS di Foggia, ai SIAN e SIAV dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AASSLL.
- Di pubblicare il presente atto sul BURP e sul sito www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro**

ALL.A

Programma Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2011, destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, di cui al Regolamento (UE) 915/2010 della Commissione del 12 ottobre. Indirizzi operativi.

La Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) n.915/2010 concernente il programma comunitario coordinato di controllo pluriennale relativo agli anni 2011, 2012 e 2013. Tale nuovo regolamento abroga il Regolamento (CE) n.901/2009.

1.1 FINALITÀ DEL PROGRAMMA

Lo scopo del programma comunitario coordinato di controllo è quello di controllare, per i cicli triennali, i residui di antiparassitari nei trenta/quaranta prodotti alimentari che costituiscono, nella comunità Europea, i principali componenti della dieta, per la valutazione dell'esposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione comunitaria.

1.2 VERIFICHE E CONTROLLI SULLE MATRICI

Il Programma Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2011 prevede che i campionamenti e le analisi vengano effettuati sui seguenti prodotti: **fagioli con baccello (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati), farina di frumento, carne di pollame e fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame)**, per la ricerca degli antiparassitari indicati nell'allegato I al Regolamento (UE) 915/2010.

1.3 STRUTTURE INDIVIDUATE

Le strutture territoriali incaricate per il campionamento sono i SIAN e i SIAV area B dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AASSLL.

Il laboratorio di riferimento, accreditato, per l'effettuazione degli accertamenti analitici sui prodotti alimentari di origine vegetale finalizzati alla ricerca di antiparassitari elencati nell'allegato I del citato Regolamento (UE) 915/2010, è il DAP-ARPA di Bari il quale partecipa alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari organizzati dalla Commissione Europea.

Per le matrici alimentari di origine animale il laboratorio individuato è quello dell'IZS di Foggia il quale, non essendo accreditato per la ricerca di residui di antiparassitari elencati nell'allegato I del citato Regolamento (UE) 915/2010, come dichiarato nella nota prot.5047 del 2.3.2011, dovrà affidare le matrici di origine animale ad un laboratorio accreditato della rete nazionale degli IZS.

I campioni dovranno essere conferiti ai citati laboratori previo accordo con gli stessi.

1.4 IL METODO

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale; i campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al Regolamento (CE) 396/2005 e s.m.i.; la procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministero della Salute del 23 luglio 2003 che ha recepito la Direttiva 2002/63/CE della Commissione Europea.

Per quanto riguarda gli alimenti per lattanti si specifica che dovranno essere rispettati i livelli massimi di residui stabiliti all'articolo 10 della direttiva 2006/141 (CE) della Commissione del 22/12/2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e l'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5/12/2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, tenendo conto però delle definizioni di residui che figurano nel regolamento (CE) n. 396/2005 e s.m.i..

Con riferimento all'attività dei laboratori di analisi si segnala che sul sito web della Commissione Europea è disponibile il documento N.SANCO/10684/2009 relativo a "Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in alimenti e mangimi" (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf) .

Si fa presente, inoltre, che i Laboratori nazionali di riferimento dell'ISS e il Laboratorio Nazionale di riferimento dell'IZS sperimentale di Torino (CREAA) sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento si rendesse necessario al riguardo.

1.5 IL NUMERO DI CAMPIONI

Il numero minimo di campioni ufficiali è riportato nella **Tab. A** del presente Programma, con le seguenti precisazioni: per la ASL BA/2 un campione tra quelli indicati deve provenire da agricoltura biologica; per la ASL TA è previsto un campione di alimenti per lattanti composto essenzialmente da verdure, frutta o cereali.

1.6 TRASMISSIONE DATI

Il laboratorio del DAP-Arpa di Bari trasmetterà, al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della Nutrizione, i risultati del citato programma per l'anno 2011 con riferimento sia alle matrici di origine vegetale sia a quelle di origine animale, in formato XML, entro il 31 marzo 2012, usando le modalità del Nuovo sistema Alimenti-Flusso residui prodotti fitosanitari, come indicato nel sito del Ministero al seguente link <http://www.salute.gov.it/fitosanitari/paginaMenuFitosanitari.jsp?menu=flusso&lingua=italiano>.

Oltre a tali risultati, il laboratorio individuato fornirà, e al Ministero della Salute e all'Ufficio 1 del Servizio PATP, le informazioni indicate nell'articolo 3 del Regolamento (UE) 915/2010 e quelle riguardanti la partecipazione alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari organizzati dalla Commissione Europea.

TAB.A:
Numero minimo di campioni di matrici alimentari da prelevare ed analizzare

ASL	MATRICI DA CAMPIONARE														TOTALE			
	SERVIZIO	carote	cetrioli	arance	mandarini	pere	patate	riso	spinaci freschi da agricoltura biologica	spianci freschi	spianci congelati	fagioli con baccello-borlotta freschi	fagioli con baccello congelati	farina di frumento		alimento per bambini o lattanti composto principalmente di verdura, frutta o cereali	carne di pollame	fegato di bovino
ex BARI 2	Sian	1						1	1									3
ex BARI 3	Sian			1		1								2				4
	SiavB															1		1
ex BARI 4	Sian	1	1			1												3
	SiavB																1	1
ex BARI 5	Sian						1	1		1								3
BAT	Sian					1	1					1						3
	SiavB																1	1
BRINDISI	Sian		1					1				1						3
	SiavB																1	1
TARANTO	Sian			2				1			1				1			5
	SiavB															1		1
ex LECCE 1	Sian			1		1	1			1								4
ex LECCE 2	Sian	1	1									1						3
	SiavB																1	1
ex FOGGIA 1	Sian	1											2			1		4
	SiavB																	0
ex FOGGIA 2	Sian		1				2											3
ex FOGGIA 3	Sian				1							1	1					3
	SiavB															1		1
TOTALE		4	4	4	1	4	5	4	1	2	1	3	1	5	1	4	4	48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 643

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 1228, Partecipazione della Regione Puglia a programmi di intervento per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Prof. Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Segreteria Tecnica, confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente del Servizio Turismo, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la legge 29 marzo 2001, n. 135 ha introdotto la riforma della legislazione nazionale del turismo
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 1, comma 1228 come modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto:

"Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate."

- a seguito delle modifiche di cui alla Tabella C art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) sono state apportate riduzioni alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 296 del 2006 e sue modificazioni determinando la dotazione complessiva disponibile in Euro 118.065.054,00 per le tre annualità 2007-2008-2009

Acquisita nella seduta del 29/04/2010 l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome e ritenuto di dover dare attuazione all'art. 1, comma 1228 e sue modificazioni attraverso un unico protocollo di intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome, in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo tra Stato e Regioni e Province Autonome.

Preso atto che il succitato Protocollo d'intesa prevede in particolare: all'art. 1 commi 2 e 3:

"2. Gli interventi di cui al presente protocollo sono finalizzati allo sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, gli interventi dovranno concernere la realizzazione, attraverso la conclusione di appositi Accordi di Programma con le Regioni territorialmente interessate, di progetti in favore di:

- turismo congressuale e fieristico;
- turismo e natura;
- turismo religioso, valorizzando in particolare le radici storiche e cristiane;
- turismo sociale con particolare riferimento ai circuiti di turismo accessibile o sociale, comprendenti località di mare, montagna e laghi;
- turismo culturale, città d'arte e patrimonio diffuso, valorizzando il patrimonio artistico e storico del paese attraverso nuovi itinerari che tocchino località che non hanno ancora conosciuto uno sviluppo maturo del turismo culturale;
- turismo balneare e montano, nonché di laghi e fiumi con particolare riferimento alle realtà minori;

- turismo della salute e benessere;
- sviluppo di servizi turistici nel Mezzogiorno e nelle aree depresse o colpite da eventi calamitosi;
- sviluppo del potenziale turistico ancora parzialmente inespresso, con particolare riferimento all'offerta di itinerari di turismo enogastronomico, turismo sportivo e golf, turismo legato allo shopping ed al lusso delle grandi città, turismo giovanile, turismo delle famiglie;
- realizzazione di nuovi porti turistici e progetti di servizio alle strutture turistiche portuali;
- realizzazione di circuiti ed itinerari di offerta turistica alla quale possono accedere anche turisti con il proprio animale domestico al seguito.”;

all'art. 3 i criteri per definire l'eccellenza del progetto:

“Costituisce elemento sostanziale ai fini del riconoscimento dell'eccellenza dei progetti, la presenza di almeno 3 dei seguenti criteri:

- carattere e qualità dei processi innovativi dell'offerta turistica, con particolare riferimento alle metodologie di progettazione e attuazione;
- ambito interregionale della proposta progettuale;
- sostenibilità ambientale e capacità di impatto sociale degli interventi;
- capacità di utilizzare le nuove tecnologie;
- impatto sull'attrazione dei flussi turistici dall'estero, in particolare dai nuovi mercati di provenienza della domanda turistica, e sulla destagionalizzazione;
- stretta interrelazione geografica e funzionale con reti infrastrutturali e di trasporto;
- nel caso di progetti che non esauriscano la loro finalità in un'unica soluzione, la capacità di prosecuzione in autofinanziamento dell'iniziativa al termine del periodo assistito dal contributo statale;
- progetti a valenza pluriennale.”;

ai commi 5 e 6 dell'art. 6 la consistenza finanziaria che il progetto deve necessariamente avere e la procedura per la valutazione dei progetti:

“5. E' condizione di ammissibilità che il progetto preveda un piano finanziario non inferiore a 1,5 milioni di Euro e non superiore a dieci milioni di Euro. E' possibile chiedere il finanziamento di iniziative progettuali facenti parte di progetti di mag-

giore entità finanziaria rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo di intesa.

6. All'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziarli attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse.”;

ai commi 1 e 2 dell'art. 8 gli interventi ammissibili e l'obbligo del cofinanziamento regionale in misura del 10%:

“1. Possono essere ammessi a finanziamento, nella misura del 90 per cento della spesa a carico del Dipartimento, progetti relativi a:

- realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali direttamente correlate e funzionali alle proposte di intervento relative alle tematiche di cui al presente Protocollo nonché interventi volti alla creazione di servizi con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
- investimenti rivolti alla realizzazione di strutture ovvero alla riqualificazione di quelle esistenti ed all'acquisizione di impianti, attrezzature, arredi per l'erogazione di servizi turistici;
- attività di commercializzazione e di promozione integrata finalizzate allo sviluppo e alla promozione del sistema turistico nazionale così come individuato per circuiti turistici di eccellenza;
- spese per lo sviluppo e la promozione attraverso le nuove tecnologie, i progetti ad impatto mediatico, quali pubblicazioni o audiovisivi e quindi lo strumento televisivo in generale, comprensive delle spese di realizzazione e primo avviamento dei progetti, dell'offerta turistica Italiana e del sistema Italia, in particolare sui nuovi mercati di provenienza della domanda turistica;
- programmi di adeguamento e sviluppo degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali e commerciali, interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;

2. Il restante 10 per cento della spesa resta a carico delle Regioni e delle Province Autonome promotrici dei progetti di eccellenza, a titolo di cofinanziamento.”

Al comma 1 dell'art. 9 la durata dei progetti:

“1. I progetti sono avviati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e si concludono entro i 36 mesi successivi.”;

Al comma 1 dell'art. 10 le modalità di erogazione dei finanziamenti statali:

“1. Previa richiesta di ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata, per ciascun progetto il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede:

al trasferimento del 40 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse;

al trasferimento del 50 per cento per successivi stati di avanzamento da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo secondo le modalità che verranno definite dalla Commissione paritetica di cui all'art. 6;

al trasferimento del residuo 10 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.”

Posto che la “manovra finanziaria” approvata dal Governo con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”-ha apportato un'ulteriore decurtazione all'importo complessivo per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa.

Per l'effetto -fatte salve le quote di cui all'art. 2 ed all'art. 4 commi 1 e 2 del menzionato Protocollo - **la quota spettante alla Regione Puglia pari al 3,73% del finanziamento statale complessivo riservato alle Regioni** -determinata ai sensi della tabella di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 24 luglio 2007 n. 158 richiamata dall'art. 4 comma 3 del Protocollo d'intesa -risulta essere **di euro 3.487.090,23** che, unitamente al **cofinanziamento regionale del 10% pari a euro 387.454,47**, determinano il **totale complessivo a disposizione dei progetti di eccellenza della Regione Puglia pari ad euro 3.874.544,70**.

La Regione Puglia, alla luce di quanto sopra esposto, intende impiegare le predette risorse finanziarie puntando su progettualità che, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Protocollo, siano in particolare ispirate ai temi della sostenibilità, del turismo culturale, religioso, naturalistico ed enogastronomico - con particolare attenzione ad aree che ancora non si configurino come destinazioni mature ma che presentino un'alta vocazione turistica - alla gestione partecipata e all'aumento dei flussi turistici fuori

dai picchi stagionali, valorizzando a tal scopo l'interrelazione con reti infrastrutturali e di trasporto.

Pertanto si ritiene di dare mandato alle competenti strutture regionali, di predisporre e presentare nei tempi previsti dal protocollo d'intesa (entro il 24 aprile 2011), progetti riguardanti le seguenti progettualità:

1) “Monti Dauni”

Valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico lungo la via Francigena e sui passi di Padre Pio.

Progetto a valenza regionale. - Risorse destinate euro 3.327.544,70

Gli interventi previsti dal progetto sono localizzati nella zona settentrionale della Puglia all'interno dei confini amministrativi della Provincia di Foggia. Si tratta di un territorio appenninico, finora meno interessato dai rilevanti flussi turistici che pure raggiungono le mete del turismo balneare (Gargano) e religioso (San Giovanni Rotondo e Monte sant'Angelo) della medesima provincia. Proprio per questo, in ragione dei numerosi attrattori potenziali - **eccellenze materiali e immateriali di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico** - si tratta di un territorio in cui ogni ipotesi di sviluppo turistico è destinata a contribuire al potenziamento dell'offerta turistica regionale con la particolare virtù di presentarsi fortemente orientata a segmenti e stagionalità diversificate. L'intervento prevede la costruzione di una fitta rete di cammini, percorsi, itinerari di piste ciclabili che innervino il territorio del subappennino dauno consentendo al visitatore di scegliere tra i numerosi tematismi presenti: il cammino della “Via Francigena”, il percorso dei santuari di Padre Pio, i Tratturi della Transumanza, la “Via del latte”, la “Strada dell'olio”, la “Strada del vino”, oltre a disporre di un ricco scenario di città d'arte, aree archeologiche, straordinari beni culturali e paesaggistici, monasteri, conventi.

“Monti Dauni” si candida a divenire un “Marchio d'Area” di grande evocazione. Il progetto prevede di attivare forti sinergie con gli EE.LL e le Associazioni operanti sul territorio e si avvarrà delle competenze delle associazioni nazionali di riferimento (CAI, FAI, Touring Club Italiano, Slow

Food, Borghi più belli d'Italia, Borghi Autentici d'Italia, Bandiere Arancione del Touring, Città del vino, Città dell'olio, Città del Bio). Esso, peraltro non si consuma nel solo arco dei trentasei mesi indicati, ma costruisce le condizioni per la identificazione e la promozione di una destinazione turistica efficace che si integri con il grande appeal della contigua area del Gargano, con le altre aree regionali interessate dalla via Francigena e dal turismo religioso e spirituale, e più in generale con il brand "Puglia".

Tale progetto, a valenza eminentemente regionale, e comunque suscettibile di integrazione interregionale con le confinanti Regioni Campania e Molise, nonché con la Regione Lazio, lungo i tracciati della via Francigena e dei Cammini dello Spirito, è ritenuto portante e strategico e pertanto è destinatario della maggior parte delle risorse rese disponibili per la Regione Puglia nell'ambito dei progetti di eccellenza.

2) "Italy Golf & More"

Proseguimento del progetto interregionale "Non Solo Golf"

Progetto a valenza interregionale. - Regione capofila: Friuli Venezia Giulia

Risorse destinate euro 177.000,00

Questo progetto si pone come obiettivo di permettere all'Italia di presentarsi per la prima volta all'Europa come destinazione turistico-golfistica unitaria ed organizzata, riducendo il gap che si è creato con gli altri Paesi che hanno già aggredito questo tipo di mercato e generando nuovi flussi turistici incoming al suo interno. Si vuole creare un sistema golf Italia coordinato, volto alla promozione golfistica del Paese.

Analizzate le abitudini e le caratteristiche del turista golfista, la costituzione di un prodotto espressamente mirato a tale *target* favorisce un turismo anche nei periodi dove l'affluenza turistica è minore.

Il progetto si fonda su di una azione di marketing coordinata e congiunta che si realizzerà attuando azioni comuni ed azioni autonome.

3) "MICE Italia"

Proseguimento del progetto interregionale "Italia for Events"

Progetto a valenza interregionale. - Regione capofila: Toscana

Risorse destinate euro 100.000,00

Le regioni sostengono ormai da molti anni il sistema congressuale riconoscendo a questo importantissimo segmento dell'offerta turistica un valore strategico, in particolare rispetto all'attrazione di flussi turistici qualificati ad alta potenzialità di spesa, alla destagionalizzazione del movimento turistico, all'entità e qualità dell'indotto economico ed occupazionale che il settore è in grado di attivare.

Si ritiene di aderire al progetto allo scopo di non disperdere i risultati significativi già ottenuti negli scorsi anni, anche dalla regione Puglia, dal progetto interregionale "Italia for Events" e proseguire nel percorso comune e concertato con le altre regioni, volto in particolare a:

- promuovere rafforzare la qualificazione dell'offerta congressuale nelle sue varie e articolate forme,
- creare e supportare le reti locali dei Convention Bureau e dei soggetti rispondenti a specifici requisiti di qualità (*Club IFE*),
- qualificare le azioni di promozione e commercializzazione del sistema congressuale,
- acquisire, con continuità, la completa conoscenza dell'offerta congressuale italiana e consentirne l'efficace commercializzazione
- garantire un costante raccordo operativo tra il livello nazionale, regionale e quello locale,
- supportare le azioni di qualificazione professionale delle varie tipologie di soggetti;

4) Attività di promozione turistica de "I Borghi più belli d'Italia"

Progetto a valenza interregionale. - Regione capofila: non individuata

Risorse destinate euro 270.000,00

Il progetto si propone di implementare, attraverso specifiche azioni promozionali, la valenza di marchio/prodotto turistico della rete di Comuni che appartengono al circuito "I Borghi più belli d'Italia" (in Puglia rappresentata da nove Comuni:

Alberona, Bovino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Vico del Gargano, Locorotondo, Cisterino, Otranto e Specchia).

In particolare le azioni sono dirette a realizzare la promozione dei Borghi e dei loro attrattori, attraverso la creazione di una web-tv quale strumento di comunicazione unitario in grado di funzionare anche come fattore aggregante per operatori del settore turistico e produttivo di ciascun borgo/provincia/regione, nonché attraverso attività di co-marketing con primari vettori aerei low-cost, che peraltro collegano la Puglia a circa trenta destinazioni tra italiane ed europee in grado di attivare un significativo circuito specie per gli schort-break, tipologia di vacanza sempre più diffusa e che ben si attaglia al turismo nei borghi.

Il progetto per la sua coerenza, in parte territoriale oltre che tematica, con il progetto riguardante i "Monti Dauni" appare suscettibile di realizzarne in qualche modo un completamento oltre che a consentire la promozione di altre realtà territoriali diffuse su tutto il territorio pugliese.

Precisato che gli importi riportati accanto a ciascun progetto sono da considerarsi presuntivamente determinati sulla base di una stima di massima in quanto, analogamente ai progetti, sono da sottoporre al vaglio della Commissione paritetica Stato/Regioni di cui all'art. 6 del citato Protocollo d'intesa;

Precisato altresì che se non si dovesse addivenire alla costituzione del partenariato interregionale necessario per la predisposizione e presentazione della proposta progettuale de "I Borghi più belli d'Italia", le relative risorse potranno essere rimodulate a beneficio di ulteriori azioni nell'ambito di una delle precedenti proposte progettuali ovvero, entro lo stesso limite di spesa, di analoghe progettualità il cui partenariato regionale dovesse consolidarsi successivamente all'approvazione del presente atto, in relazione alle valutazioni tecnico-operative che le strutture amministrative competenti effettueranno in coerenza con le linee programmatiche della Regione; Ritenuto di dare mandato alle suddette strutture regionali di presentare i progetti entro i termini stabiliti dal citato Protocollo d'intesa, ai fini della valutazione da parte della predetta Commissione paritetica Stato/Regioni;

Ritenuto di riservarsi, nel momento in cui sarà definito l'Accordo di programma previsto dall'art. 5, comma 3 del Protocollo d'intesa con il relativo finanziamento statale, di provvedere all'approvazione conclusiva dei progetti valutati positivamente dalla citata Commissione paritetica- nonché delle relative dotazioni finanziarie - previa la verifica della copertura finanziaria, a valere sul bilancio 2011, della quota di cofinanziamento regionale;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla legge regionale 7/97, art.4, comma 4, lettera K).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della P.O. " Segreteria Tecnica", dal Dirigente ad interim Ufficio Sviluppo del turismo e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
2. Approvare le progettualità per la partecipazione della Regione Puglia alla realizzazione di Progetti di eccellenza di cui all'art. 1 comma 1228 legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n.

69 e relativo Protocollo d'intesa del 24 giugno 2010, secondo gli importi stimati posti accanto a ciascuna progettualità di seguito riportata:

1) "Monti Dauni". Valorizzazione integrata delle eccellenze di **carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico lungo la via Francigena e sui passi di Padre Pio.**

Progetto a valenza regionale. - Risorse destinate euro 3.327.544,70

2) "*Italy Golf & More*". **Proseguimento del progetto interregionale "Non Solo Golf"**
Progetto a valenza interregionale. - Regione capofila: Friuli Venezia Giulia
Risorse destinate euro 177.000,00

3) "MICE Italia". **Proseguimento del progetto interregionale "Italia for Events"**
Progetto a valenza interregionale. - Regione capofila: Toscana
Risorse destinate euro 100.000,00

4) **Attività di promozione turistica de "I Borghi più belli d'Italia"**
Progetto a valenza interregionale. - Regione capofila: non individuata
Risorse destinate euro 270.000,00

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Turismo a sottoscrivere le schede progettuali, secondo il modello predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, relative ai suddetti interventi, a sottoscrivere i successivi Accordi di Programma relativi alle progettualità approvate e tutti gli atti consequenziali necessari a completare la procedura ivi compresa la eventuale rimodulazione delle risorse destinate al progetto di cui sub 4) a beneficio di ulteriori azioni nell'ambito di una delle altre proposte progettuali approvate ovvero, entro lo stesso limite di spesa, di analoghe progettualità il cui partenariato regionale dovesse consolidarsi successivamente all'approvazione del presente atto, in relazione alle valutazioni tecnicooperative operate in coerenza con le linee programmatiche della Regione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 644

Comune di Bari - Autorizzazione al diverso utilizzo del finanziamento di euro 770.000,00 localizzato per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche al Quartiere San Pio.

L'Assessore alla Qualità del Territorio "Area politiche per la mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce: Con Deliberazione n. 2156 del 17-11-2009 la Giunta Regionale, su richiesta avanzata dal Comune di Bari, aveva rilocalizzato il finanziamento residuo dell'intervento per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche nell'insediamento di Enzitetto (Rione San Pio), di cui alla Delibera di G. R. n. 3074 del 18 luglio 1996, pari a euro 2.743.113,09, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- opere di urbanizzazione nell'ambito del Contratto di Quartiere Bari - Mungivacca - Borgata operai per euro 1.100.000,00;
- parziale finanziamento di ulteriori opere nell'ambito di programmi di edilizia sovvenzionata negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, nel comune di Bari, ai sensi delle leggi n. 13/89 e n. 104/92 per euro 770.000,00;

Le economie di euro 873.113,89 sono andate ad incrementare gli accantonamenti per Maggiori Oneri disposti dalla L. 67/88, art. 22 - biennio 90/91.

Con deliberazione di G. C. n. 588 del 16-09-2010, inviata a questo Assessorato con nota n. 217588 del 17-09-2010, il Comune di Bari, nel relazione che nel corso degli ultimi anni e con proprie risorse ha già realizzato diversi interventi ai sensi della L. n. 13/89 nella quasi totalità degli insediamenti E.R.P. nel Quartiere ex Enzitetto ora San Pio, ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione ad utilizzare le somme disponibili del finanziamento concessogli con Deliberazione di G.R. n. 2156/2009, destinate all'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche nell'insediamento di Enzitetto (Rione San Pio), per lavori di sostituzione degli elementi radianti negli alloggi del complesso

edilizio di E.R.P. sito in Bari al Quartiere ex Enzitetto (San Pio), considerata la vetustà dei radiatori degli impianti di riscaldamento degli edifici costituenti l'intero complesso edilizio.

Per quanto sopra esposto, visto quanto deliberato dal Comune di Bari con Deliberazione di G.C. n. 588 del 16 settembre 2010 e vista la nota n. 217588 del 17 settembre 2010 della Ripartizione Patrimonio e Edilizia Residenziale Pubblica dello stesso Comune, si ritiene di poter assentire alla richiesta del Comune di Bari.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S. M. I.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Vista la L. R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a) l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana prof.ssa Angela Barbanente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di assentire alla richiesta del Comune di Bari;
- di autorizzare l'utilizzo del parziale finanziamento di opere nell'ambito di programmi di Edi-

lizia Sovvenzionata negli insediamenti di Edilizia Residenziale nel Comune di Bari, ai sensi delle leggi n. 13/89 e n. 104/92 per euro 770.000,00 concesso con Delibera di G. R. n. 2156/2009, per lavori di sostituzione degli elementi radianti negli alloggi del complesso edilizio di E.R.P. sito in Bari al Quartiere ex Enzitetto ora San Pio, considerata la vetustà dei radiatori degli impianti di riscaldamento degli edifici costituenti l'intero complesso edilizio;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B. U. R. P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L. R. n. 28/01;
- di assegnare il termine di tredici mesi per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 646

MONOPOLI (BA) - Variante al PRG per esecuzione sentenza n.1871/2003 e ordinanza n.240/2005 TAR Bari, area ditta "C.E.R. srl". - Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con delibera di Commissario ad acta n.1 del 18/07/2005 è stata adottata la variante al P.R.G. del Comune di Monopoli, per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n.11 (dell'estensione di mq.3.404), di proprietà della “Costruzioni Edili Rotondo -C.E.R. s.r.l.”, con attribuzione della destinazione di “Area per servizi di interesse collettivo”.

Detta delibera C.A. n.1/2005, rimessa con la nota comunale prot.10221 del 04/05/06, comprende l'estratto di mappa catastale e lo stralcio delle N.T.A.

del P.R.G. ed è corredata del seguente parere del Dirigente della Ripartizione Tecnica prot.842 del 18/07/05: “...in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime parere favorevole atteso che i riferimenti sui dati del vigente P.R.G. sono attendibili e che la ritipizzazione proposta per l'area de qua -così come formulata- non altera i limiti minimi degli standards di cui al D.M. 02/04/68.”

A seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Il provvedimento comunale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Servizio Urbanistico Regionale, giusta relazione n.09 del 12/04/2007, dalla quale risulta quanto segue.

Come specificato in atti, l'area in questione è tipizzata nel P.R.G. del Comune di Monopoli come “Area per verde pubblico” (art.23 delle N.T.A. del P.R.G.), destinata a parchi pubblici e giardini e con divieto di costruzione.

Per la medesima area, per le considerazioni espresse nel provvedimento commissariale, e sulla scorta degli atti propedeutici citati nello stesso (istanze e diffide del ricorrente; sentenza n.1871/2003 del T.A.R. Bari, Sezione Seconda; ordinanza n.240/2005 del T.A.R. Bari, Sezione Terza), a cui si rinvia nello specifico, motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincolo di P.R.G. preordinato alla espropriazione e dal conseguente obbligo per il Comune di Monopoli di adottare i provvedimenti urbanistici di reintegrazione del P.R.G., è stata attribuita la destinazione di “Area per servizi di interesse collettivo”.

Per la disciplina degli interventi viene fatto riferimento all'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. (riportato in allegato B alla delibera citata), che prevede la realizzazione -secondo la specificazione del P.R.G.- di “attrezzature di servizio”, come da elencazione riportata nell'articolo medesimo (con indice fondiario pari a mc/mq. 2), con le seguenti integrazioni determinate nella delibera stessa:

- che l'altezza massima non superi i metri 13;
- che il rapporto di copertura tra sagoma degli edifici destinati a servizi di interesse collettivo e superficie fondiaria non superi il 35%;

- che il 65% della superficie fondiaria -in cui può essere compresa la viabilità inerente gli accessi agli edifici destinati a servizio di interesse collettivo ed alle aree da lasciare inedificate-sia sistemata a “verde pubblico attrezzato” (da realizzarsi contestualmente alla volumetria destinata a “servizi di interesse collettivo”), e ceduta al Comune su specifica richiesta dello stesso, a scomputo del contributo di costruzione dovuto per legge.

Circa detta scelta pianificatoria, il provvedimento commissariale espone quanto segue:

- per il comprensorio n.3 del P.R.G. risulta una dotazione complessiva di mq.76.400 di spazi pubblici, parchi, gioco, sport (comprensiva di mq.2.950 a servizio del comprensorio 2 e di mq.6.000 a servizio del comprensorio 1), a fronte di un minimo di mq.43.645 derivante dal numero degli abitanti insediati e da insediare in zona B (per mq.5.674, pari a 4,5 mq/ab x 1.261 ab.) ed in zona C (per mq.37.971, pari a 9,0 mq/ab x 8.438 ab.);
- nel comprensorio di ricadenza dell'area interessata la dotazione di “verde pubblico” era in totale di mq.76.400 che, sottraendo mq.8.950 previsti a servizio di altri comprensori (mq.2.950 e mq.6.000), si riduce a mq.67.450, comunque in entità maggiore del minimo di mq.43.645 calcolato in ragione degli abitanti insediati e da insediare;
- da una recente verifica estesa a tutto il territorio abitato, l'entità superficiaria degli standards urbanistici è risultata per tutti i comprensori superiore ai limiti di cui al D.M. 02/04/68 n.1444, tenuto altresì conto che a fronte di una previsione -nel ventennio 1974/1994- di 55.827 abitanti (vedi relazione del P.R.G.) vi è -alla data del 30/05/05- una popolazione di 49.765 abitanti e, quindi, inferiore a quanto previsto dal P.R.G., pur ad oltre un decennio dal termine previsionale assunto a base del conteggio;
- la variazione della tipizzazione urbanistica dell'area di che trattasi, nei termini di cui al dispositivo deliberativo, non indurrebbe alterazione dei limiti -peraltro inderogabili-del D.M. 02/04/68 n.1444 per la valenza dello strumento urbanistico.

Più in particolare, sono state addotte le seguenti valutazioni e motivazioni:

- “a. consente l'intervento diretto da parte della ditta proprietaria per la realizzazione di strutture che soddisfano anche esigenze di interesse pubblico e migliorano la dotazione di infrastrutture di servizio del quartiere;*
- b. non altera la dotazione complessiva degli standards dello strumento urbanistico, giacchè la nuova tipizzazione se pur riduce, ma non al di sotto dei limiti di legge, le aree a verde pubblico, induce una equivalente maggiore consistenza di 'Aree a verde pubblico attrezzato', rispetto alla originaria previsione;*
- così contemperando esigenze di interesse pubblico con quelle del proprietario dell'area che -a definitiva approvazione di tale nuova previsione urbanistica-potrà utilizzarne la suscettività edificatoria”.*

Nel merito, il S.U.R. ha rilevato e rappresentato quanto segue.

Con riferimento alla operata verifica della dotazione degli standards (posta a motivazione del provvedimento), in base alla quale viene affermato che non vi è alterazione dei limiti inderogabili del D.M. n.1444/1968, occorre considerare -in linea generale-che l'analisi del dimensionamento e dei fabbisogni nel settore residenziale e dei correlati servizi, a livello sia territoriale complessivo e sia “comprensoriale”, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio nel Comune di Monopoli) e richiedono una approfondita ricognizione attualizzata dello stato di fatto fisico-giuridico del territorio e del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compresa l'analisi e la verifica dello stato di attuazione e della effettiva disponibilità delle aree destinate a standards nel P.R.G., quale quella in questione.

Cionondimeno, con riferimento strettamente alla tipizzazione attribuita all'area di cui trattasi, si evidenzia che l'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. (richiamato nel provvedimento commissariale e posto in allegato B), include un'ampia tipologia di attrezzature (e precisamente: istruzione, sanità, sociali, culto, centri di quartiere -meglio definiti al punto “c” del medesimo articolo-, mercati, stazione auto-linee, impianti tecnologici, cimiteri, interesse cittadino, attrezzature militari), la cui specificazione è rimessa al P.R.G. medesimo; in effetti, la Tav. 2 - Zonizzazione della V.G.P.R. indica, con apposita

simbologia, l'allocazione puntuale, nell'ambito delle “aree per servizi di interesse collettivo”, delle predette attrezzature distribuite sul territorio.

Ancora, in calce al medesimo art.22 è inserita la seguente disposizione:

“I servizi di cui al presente articolo vanno inseriti in appositi studi d'insieme estesi a maglie di P.R.G., da sottoporre al preventivo parere dell'ufficio urbanistico della Regione Puglia.”

Rispetto alle predette prescrizioni della V.G.P.R., il provvedimento commissariale in esame non fornisce alcuna specificazione ai fini della realizzazione dell'intervento privato ipotizzato, e ciò con riferimento sia alla puntuale tipologia di attrezzatura da realizzare sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le, e sia alla delimitazione della maglia da sottoporre allo studio d'insieme prescritto dall'art.22 richiamato (per i “centri di quartiere” sono espressamente prescritti, invece, piani particolareggiati o di lottizzazione).

Parimenti assenti sono le indicazioni in ordine alla necessaria regolamentazione dell'uso pubblico dell'attrezzatura privata di cui si ipotizza la realizzazione.

Tutto ciò premesso, conclude il S.U.R., considerato - in ogni caso - che trattasi di provvedimento commissariale assunto in esecuzione di decisione del Giudice Amministrativo, per l'obbligatoria reintegrazione dello strumento urbanistico generale, e che la tipizzazione proposta è comunque riferita alle attrezzature di interesse collettivo ex D.M. n.1444/1968, si ritiene meritevole di approvazione detta tipizzazione, a condizione che in fase di controdeduzioni ex art.16/co.11° della L.r. n.56/1980, il Comune di Monopoli proceda:

- A) alla puntuale specificazione, nell'ambito dei servizi elencati all'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. e nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 del D.M. n.1444/1968, della tipologia di attrezzatura da realizzarsi sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le, nonchè della delimitazione della maglia da sottoporre allo studio d'insieme prescritto dall'art.22 richiamato;
- B) alla regolamentazione dell'uso pubblico dell'attrezzatura di cui è ipotizzata la realizzazione.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art.16/co.8° della L.R. n.56/1980, che in merito, giusto parere n.21/2007 nell'adunanza del 24/05/2007, ha espresso parere favorevole all'argomento, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n.09 del 12/04/07.

Con delibera n.1333 del 03/08/2007 la Giunta Regionale, conformemente alle sopra riportate risultanze e prescrizioni della relazione istruttoria del S.U.R. n.09/2007 e del parere del C.U.R. n.21/2007, in toto condivise, ha approvato la Variante al P.R.G. in oggetto, da sottoporre, stante le richiamate prescrizioni d'Ufficio, all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della LR n.56/1980.

La suddetta DGR n.1333/2007 è stata notificata al Comune di Monopoli con nota prot.6947 del 05/09/2007.

Stante quanto innanzi, con nota prot.30178 del 01/07/2010 il Comune di Monopoli ha rimesso gli atti tecnico-amministrativi afferenti alle proprie controdeduzioni, di seguito specificati:

1. delibera di CC n.44 del 22/06/2010, comprendente la Relazione UTC prot.15169 del 06/04/2010;
2. schema di convenzione;
3. all. A - Relazione tecnica;
4. all. B - Studio urbanistico;
5. tav.01 - Stralci planimetrici;
6. tav.02 - Dati metrici;
7. tav.03 - Planimetria quotata;
8. tav.04 - Pianta piano interrato;
9. tav.05 - Pianta piano terra;
10. tav.06 - Pianta piano primo;
11. tav.07 - Pianta piano secondo;
12. tav.08 - Pianta lastrico solare;
13. tav.09 - Pianta copertura;
14. tav.10 - Prospetti;
15. tav.11 - Sezioni;
16. tav.12 - Render fotografici;
17. tav.13 - Particolari costruttivi;
18. tav.14 - Sistemazione verde attrezzato, particolari costruttivi;
19. Progetto prelim. opere di urb. - all. A - Relazione tecnica;
20. Progetto prelim. opere di urb. - all. B - Opere di urb. prim.. Calcolo sommario spesa e Q.E.;

21. Progetto prelim. opere di urb. - all. C - Opere di urb. sec.. Calcolo sommario spesa e Q.E.;
22. Progetto prelim. opere di urb. - tav.01 - Stralci planimetrici;
23. Progetto prelim. opere di urb. - tav.02 - Planimetria generale;
24. Progetto prelim. opere di urb. - tav.03 - Planimetria quotata;
25. Progetto prelim. opere di urb. - tav.04 - Opere di urb. prim.. Viabilità;
26. Progetto prelim. opere di urb. - tav.05 - Opere di urb. prim.. Reti pubbliche;
27. Progetto prelim. opere di urb. - tav.06 - Opere di urb. sec.. Standard a verde;
28. Progetto prelim. opere di urb. - tav.07 - Opere di urb. sec.. Parcheggi.

I predetti elaborati tecnici, denominati "*Proposta di sistemazione urbanistica dell'area della società CER srl*", risultano redatti dell'Ing. L. Lenoci e presentati al Comune di Monopoli dai proprietari del suolo (CER srl), e consistono essenzialmente nel progetto a scala edilizia dell'intervento proposto.

In particolare, in riferimento puntuale alle prescrizioni regionali, in precedenza richiamate, risultano assunte le seguenti determinazioni/controdeduzioni da parte dell'Amm.ne Com.le (nello specifico, si richiamano sinteticamente i contenuti della Relazione UTC prot.15619 del 06/04/2010, allegata alla DCC n.44/2010):

A1) - PRESCRIZIONE REGIONALE DI CUI AL PUNTO "A)" DELLA DGR n. 1333/2007:

Puntuale specificazione, nell'ambito dei servizi elencati all'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. e nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 del D.M. n.1444/1968, della tipologia di attrezzatura da realizzarsi sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le, nonchè della delimitazione della maglia da sottoporre allo studio d'insieme prescritto dall'art.22 richiamato.

Controdeduzioni comunali:

"La destinazione da assegnare all'intervento è quella di 'centro di quartiere', in quanto garantisce un equilibrato sviluppo dei servizi commerciali per il quartiere.

Nella zona il PRG prevede la presenza di un'altra area destinata a 'centro di quartiere', sulla quale è in corso di approvazione un progetto da parte di questi Uffici; pertanto la scelta di questa tipologia di attrezzatura deriva dal fatto che l'intero comprensorio ha bisogno di un sostanziale potenziamento dei servizi.

L'art. 22 delle NTA del PRG prevede che per i centri di quartiere venga redatto il piano di lottizzazione; mentre così come specificato nel paragrafo n.9 si procederà direttamente con il permesso di costruire per le motivazioni sopra riportate.

(...)

La maglia oggetto di studio comprende un'area di circa 46 ettari compresa da Via Marina del Mondo, Via Trieste, Via Aldo Moro, Via Cesare Beccarla e dalla linea ferroviaria esistente. Da tale studio, allegato alla proposta, scaturisce che tutte le previsioni del PRG relative alle aree residenziali sono state realizzate, mentre quelle relative alle 'aree per interesse collettivo' e quelle a 'verde pubblico' hanno avuto parziale attuazione.

In prossimità dell'area si possono trovare il Centro Sociale, la palestra comunale 'Gino Alba', il plesso scolastico del 4° Circo Didattico Statale 'Carolina Bregante' e la chiesa Regina Pacis. A fronte delle numerosissime residenze, che di fatto hanno saturato le previsioni di PRG, non c'è stato un equilibrato sviluppo dei servizi commerciali e direzionali tali da garantire una maggiore vivibilità di quartiere; l'intervento proposto è finalizzato al potenziamento di tali servizi, commerciali e direzionali, a migliorare la viabilità di collegamento con il plesso scolastico 'Bregante', sia carrabile che pedonale, ad aumentare la dotazione dei parcheggi pubblici e privati ed alla realizzazione di aree a verde pubblico attrezzate.

L'area oggetto di studio, compresa su due lati da viabilità pubblica e sui lati lunghi da residenze, risulta libera e comprende sia la particella di proprietà della CER sia la particella di proprietà comunale; quest'ultima, di limitate dimensioni (267,00 mq.) ha destinazione urbanistica da PRG 'Area per verde pubblico'.

L'area comunale, particella 2514 del foglio 11, ricadente nella maglia di intervento sarà attrezzata a verde pubblico conservando la stessa consistenza di 267 mq. anche se di forma differente.

Valutazioni e determinazioni conclusive regionali:

A fronte della riclassificazione adottata con la delibera CA n.1/2005 (con attribuzione della destinazione urbanistica di "Area per servizi di interesse collettivo" ex art. 22 delle NTA del PRG), e della correlata prescrizione regionale (con richiesta di puntuale specificazione, nell'ambito dei servizi elencati all'art. 22 delle NTA del PRG e nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 del D.M. n.1444/1968, della tipologia di attrezzatura da realizzarsi sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le), all'area in questione viene oggi assegnata la destinazione a "centro di quartiere", la cui puntuale definizione, contenuta all'art.22/punto "c)" delle NTA del PRG, è la seguente:

"c) I centri di quartiere sono destinati alle attrezzature di interesse comune del quartiere: culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e commerciali."

La predetta definizione è riferita, in tutta evidenza, al disposto dell'art.3 del DM n.1444/1968, che nell'ambito degli "spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", al servizio della residenza (per ogni abitante), individua al punto "b)" le seguenti attrezzature:

"b) mq,2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile, ecc.) ed altre;"

Nei limiti delle predette puntuali definizioni dell'art.3/punto "b)" del DM n.1444/1968 e dell'art.22/punto "c)" delle NTA del PRG, è pertanto accoglibile la predetta destinazione a "centro di quartiere" determinata con la DCC n.44/2010, risultando pertanto inammissibile l'insediamento sull'area in questione di attività commerciali e direzionali a carattere privato, come esplicitamente prospettato negli atti tecnico-amministrativi comunali trasmessi.

In particolare, si puntualizza che le predette attività commerciali e direzionali si configurano propriamente come insediamenti produttivi (zona omogenea di tipo "D" ai sensi del DM n. 1444/1968), urbanisticamente incompatibili con la destinazione a "Area per servizi di interesse collettivo" ex art. 22 delle NTA del PRG, adottata con la delibera CA n.1/2005.

Conseguentemente, non può essere preso in considerazione il progetto a scala edilizia proposto dai proprietari del suolo (CER srl), in quanto tipologicamente del tutto inappropriato rispetto alle attrezzature di interesse comune ammissibili in base dell'art.3/punto "b)" del DM n.1444/1968 e dell'art.22/punto "c)" delle NTA del PRG, in precedenza richiamate.

B1) - PRESCRIZIONE REGIONALE DI CUI AL PUNTO "B)" DELLA DGR n.1333/2007:

Regolamentazione dell'uso pubblico dell'attrezzatura di cui è ipotizzata la realizzazione.

Controdeduzioni comunali:

"L'uso pubblico dell'intervento si rileva dal fatto che la proposta prevede oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strada, impianti idrici, fognanti, ecc.) la sistemazione delle aree a standards, oltre alla cessione delle stesse superfici.

Inoltre l'intervento prevede un collegamento viario e pedonale del plesso scolastico 'Bregante' alla Via Vittorio Veneto.

Il progetto prevede la sistemazione delle aree a verde non solo per la loro competenza (80 mq./100 mq.) ma anche per l'area di proprietà comunale p.lla 2154.

Inoltre è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici interrati accessibili dalla stessa rampa di accesso ai parcheggi privati; la convenzione regolamenta l'uso degli stessi. Questi Uffici propongono la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dell'autorimessa interrata di proprietà comunale, per 30 anni dalla cessione al Comune."

Valutazioni e determinazioni conclusive regionali:

Stanti i pregiudiziali rilievi e le puntualizzazioni in precedenza riportati al punto A1, in questa sede non si entra nel merito delle predette controdeduzioni comunali.

Resta pertanto a carico del Comune di Monopoli provvedere esaurientemente al recepimento della presente prescrizione regionale in fase attuativa, subordinatamente al corretto adeguamento alla prescrizione A1.

Occorre infine precisare, con riferimento alle previsioni del PUG del territorio comunale, medio

tempore oggetto di attestazione di compatibilità ai sensi della LR n.20/2001 giuste DGR n.1803 del 30/07/10 (attestazione definitiva di compatibilità) e n.2036 del 20/09/10 (rettifica), che l'area in questione risulta disciplinata come "*contesti in formazione*", ex art.30/P, e "*contesti consolidati e da consolidare, mantenere e qualificare*", ex art.22/S delle Norme Tecniche; in particolare, l'art.30/P, al primo comma, per detti contesti stabilisce specificatamente che "*Si applicano le norme di cui ai relativi strumenti urbanistici attuativi del PRG Piccinato, adottati, approvati o in corso di elaborazione, indicati nelle tavole del PUG, o le disposizioni derivanti da sentenze di tribunale*".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, la variante al PRG del Comune di Monopoli, di cui alla delibera di Commissario ad acta n.1 del 18/07/05 (adozione) ed alla delibera di Consiglio Comunale n.44 del 22/06/10 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n.11 (dell'estensione di mq.3.404), di proprietà della "Costruzioni Edili Rotondo C.E.R. s.r.l.", con attribuzione alla stessa area della destinazione di "Area per servizi di interesse collettivo" ex art.22 delle NTA del PRG.

Quanto innanzi, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR n.09 del 12/04/07 ed al parere CUR n.21/07 del 24/05/07, parti integranti della DGR n.1333 del 03/08/07, nei termini così come conclusivamente in precedenza riportati ai punti "A1" e "B1" e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportate, la variante al PRG del Comune di Monopoli, di cui alla delibera di Commissario ad acta n.1 del 18/07/05 (adozione) ed alla delibera di Consiglio Comunale n.44 del 22/06/10 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n.11 (dell'estensione di mq.3.404), di proprietà della "Costruzioni Edili Rotondo C.E.R. s.r.l.", con attribuzione alla stessa area della destinazione di "Area per servizi di interesse collettivo" ex art.22 delle NTA del PRG; quanto innanzi, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR n.09 del 12/04/07 ed al parere CUR n.21/07 del 24/05/07, parti integranti della DGR n.1333 del 03/08/07, nei termini così come conclusivamente in precedenza riportati ai punti "A1" e "B1" e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monopoli (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 647

MANFREDONIA (FG) - Variante al P.R.G. per eliminazione fasce di rispetto strade (Tav. 20 P.R.G.).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 3764 dell'8 agosto 1996 e n. 8 del 22 gennaio 1998, con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04.05.2009 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. inerente le fasce di rispetto stradale connesse a taluni ambiti territoriali..

La deliberazione di C.C. è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione, così come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 e non è stata oggetto di alcuna osservazione e/o opposizione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.

Successivamente, così come rappresentato dal Comune di Manfredonia, in data 19.09.2009 è stata presentata una osservazione fuori termine da parte del Presidente del Consorzio CA9 finalizzata alla indicazione di una diversa profondità della fascia di rispetto stradale della strada di PRG indicata con la sigla "S5".

Con Deliberazione di C.C. n. 94 del 26.10.2009 il Comune di Manfredonia in sede di esame delle osservazioni ha accolto la unica osservazione fuori termine acquisita agli atti.

La variante comporta la eliminazione delle fasce di rispetto stradali per tutta la viabilità di nuova previsione del PRG indicate con la sigla "CL"- "viabilità secondaria" aventi uno spessore diversamente indicato secondo le singole previsioni pari sia a m. 20,00 che a m. 30,00, ovvero comporta per dette strade, indicate come "viabilità di comparto", una fascia di rispetto pari a zero metri.

La Variante in questione successivamente alla istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica (Relazione istruttoria n. 11 del 05.05.2010) ed al parere del CUR (Relazione-parere n. 12/2010) è stata oggetto di una preliminare approvazione con modifiche e prescrizioni da parte della Giunta Regionale, giusta delibera n. 2368 del 03.11.2010, con richiesta, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 56/80, di apposito provvedimento comunale di adeguamento e/o controdeduzione.

Di seguito si riportano sinteticamente le risultanze della istruttoria del SUR e del parere del CUR.

Relazione SUR n. 11 del 05.05.2010

"- considerato che le N.T.A. vigenti del P.R.G. di Manfredonia prevedono per le "Insule CA e CB" fasce di rispetto stradali di considerevole profondità con conseguente addensamento dei volumi previsti, si ritiene di condividere parzialmente la proposta di variante, ovvero si ritiene, al fine di garantire il mantenimento di qualità insediative proprie dei nuovi insediamenti, di prescrivere che le fasce di rispetto stradale prospicienti le aree edificabili ("Insule CA e CB") abbiano una profondità pari ad almeno m. 10,00 con conseguente ampliamento delle superfici utili alla edificazione ovvero alla possibile diminuzione delle altezze effettive e che per parti di viabilità prospicienti le aree non interessate da espansione urbana siano mantenute le originarie previsioni di P.R.G.

Per quanto attiene alla unica osservazione fuori termine, esaminata dal Consiglio Comunale di Manfredonia, la stessa consiste nella indicazione per la viabilità indicata con la sigla "S5" di pervenire alla riduzione della fascia di rispetto da m. 30,00 a m. 20,00.

Nel merito della stessa si ritiene di poter condividere quanto operato dallo stesso con la precisazione che la nuova profondità della fascia di rispetto stradale sia relativa alle sole porzioni prospicienti le aree edificabili."

Relazione CUR n. 12 del 25.06.2010 "“ESPRI-ME PARERE FAVOREVOLE ALL’ARGO-MENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione SUR n.11 in data 05/05/2010 (allegata), e le prescrizioni e puntualizzazioni riportate nella stessa relazione."

In relazione a quanto innanzi, il Comune di Manfredonia con nota prot n. 50485 del 16.12.2010, pervenuta in data 09.02.2011, ha inviato copia della delibera di C.C. n. 86 del 29.11.2010 avente per oggetto "Variante alla Tav. n. "20" del vigente PRG adeguamento alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2368 del 3/11/2010. Determinazioni."

Il primo dispositivo della deliberazione consiliare innanzi indicata riporta quanto in appresso:

"1. Recepire, in relazione alla variante alla Tav. "20" del vigente PRG, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 04.05.2009 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 26.10.2009, le prescrizioni formulate dal SUR e fatte proprie dal CUR, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2368 del 03.11.2010."

In allegato alla nota comunale risulta inviata la seguente documentazione:

- Delibera di C.C. n. 86 del 29.11.2010;
- Tav. NTAV - stralcio artt. 7, 8, 70, e 73;
- Tav. n. 20V - Viabilità esistente e di previsione in variante. Scala 1:5.000 - Aggiornamento Dicembre 2010.

Ciò stante ed in considerazione delle determinazioni del Consiglio comunale di Manfredonia sopra richiamate di adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla deliberazione G.R. n. 2368/2010,

si propone alla Giunta di approvare in via definitiva - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante adottata dal Comune di Manfredonia con Delibera di C.C. n. 29 del 04.05.2009 con l'introduzione negli atti delle stesse prescrizioni.

Per quanto riguarda la unica osservazione pervenuta al Comune di Manfredonia si conferma quanto già espresso con la precedente Del di G.R. n. 2368 del 03.11.2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r.7/97.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dal Dirigente dell'Ufficio 2° e del Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante al Piano Regolatore Generale di Manfredonia inerente le fasce di rispetto stradale adottata con Del. di C.C. n. 86 del 29.11.2010, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 2368/2010;

DI DETERMINARSI in merito all'osservazione prodotta dal Consorzio CA9 nei termini di cui alla precedente deliberazione n. 2368/2010;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di

Manfredonia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 648

Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo NICASTRO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. - parte seconda all'articolo 5, comma 1 definisce:

- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III -bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti

ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;

- **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso
- **Modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- **Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Il Decreto Legislativo 152/06 prevede, in particolare, che in caso di modifica sostanziale il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali risulta sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

Inoltre, in base a quanto disciplinato dall'articolo 10 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale e qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'art. 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Lo stesso articolo 10, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che "Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attri-

buzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo."

Ritenuta:

la necessità di procedere al coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, al fine di adottare un uniforme iter procedurale sul territorio regionale, anche alla luce dell'attuale riparto delle competenze in materia di AIA e di VIA tra Regione e Province, attraverso un quadro di regole omogenee volto a consentire all'Autorità Competente AIA di fornire risposte certe nei tempi previsti dalla normativa, attuando il principio di semplificazione volto a snellire e rendere più celere il procedimento amministrativo.

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti delle province in data 13 dicembre 2010 e 15 febbraio 2011

Richiamati

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 17/07 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la Legge Regionale 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la D.G.R.P. 1388/06 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individua-

zione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse.”

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 -comma 4 lettere a) e b) della L.R. 7/2004.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

LINEE GUIDA

**'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI AI SENSI DELLA PARTE
SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E INDICAZIONE DEI RELATIVI PERCORSI PROCEDIMENTALI'**

Premessa

Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. – parte seconda all'articolo 5, comma 1 definisce:

- ⇒ **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III -bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- ⇒ **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
- ⇒ **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso
- ⇒ **Modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- ⇒ **Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Il Decreto Legislativo 152/06 prevede, in particolare, che in caso di modifica sostanziale il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali risulta sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione. Inoltre, in base a quanto disciplinato dall'articolo 10 del D.lgs. 152/06 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale e qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'art. 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Lo stesso articolo 10, comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che "Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione

del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.”

In questo contesto, attesa la necessità di coordinamento con la disciplina specifica della VIA e di adozione di un uniforme iter procedurale sul territorio regionale, si ritiene opportuno definire un quadro di regole omogenee volto a consentire all'Autorità Competente AIA di fornire risposte certe nei tempi previsti dalla normativa.

A tal fine si premette quanto segue:

1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende l'intero complesso produttivo rappresentato sia dalle attività IPPC (indicate nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), sia dalle attività non rientranti nel suddetto Allegato VIII;
2. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale;
3. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 integra quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del primo provvedimento;
4. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa.

Le possibili modifiche AIA sono rappresentate dal seguente elenco di carattere non esaustivo.

Modifiche sostanziali (elenco non esaustivo)

Sono da ritenersi sostanziali:

1. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 indica valori di soglia, le modifiche che comportino un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge, ovvero un aumento del 50% della capacità autorizzata qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge;
2. per gli impianti con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 non indica valori di soglia, le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale.

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato;

3. le modifiche soggette a VIA;
4. le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
5. le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);

6. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
7. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, vengono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 "Gestione dei rifiuti" dell'Allegato VIII, fermo restando tutto quanto indicato per la determinazione in merito allo screening/VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti:

- Attività 5.1: introduzione di una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R) non ricompresa nel provvedimento autorizzativo rilasciato;
- Attività 5.1: introduzione di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi, non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA;
- Attività 5.2: introduzione di nuova linea di incenerimento, modifica del sistema di abbattimento fumi (con eccezione di un eventuale potenziamento consistente nell'introduzione di supplementari sistemi filtranti)
- Attività 5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati.

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere:

- ✓ le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- ✓ le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi salienti dei processi, così come indicati nel provvedimento autorizzativo AIA;
- ✓ l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di quelle esistenti;
- ✓ l'introduzione di nuove MTD;
- ✓ la modifica del piano di monitoraggio;
- ✓ l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- ✓ per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

Modifiche che non comportano l'obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Iter relativo alla modifica non sostanziale coordinato con la disciplina di VIA

In caso di comunicazione di modifica non sostanziale, che il Gestore deve inoltrare alle Autorità competenti AIA e VIA:

OPZIONE 1	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminare screening. L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la qualifica di modifica sostanziale invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la competente Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale.	
OPZIONE 2	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminare valutazione di impatto ambientale.	
	<p style="text-align: center;">OPZIONE 2A</p> <p>L'Autorità competente AIA comunica al Gestore il carattere di modifica sostanziale da sottoporre preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Autorità competenti VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.</p>	<p style="text-align: center;">OPZIONE 2B</p> <p>L'Autorità competente AIA, comunica al Gestore il carattere di modifica sostanziale da sottoporre preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Autorità competenti VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.</p>
OPZIONE 3	L'Autorità competente VIA esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, parere formale di non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA.	
	<p style="text-align: center;">OPZIONE 3A</p> <p>L'Autorità competente AIA comunica al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il carattere di modifica non sostanziale che potrà essere realizzata immediatamente. L'Autorità competente AIA decide se aggiornare o non aggiornare il provvedimento autorizzativo AIA.</p>	<p style="text-align: center;">OPZIONE 3B</p> <p>L'Autorità competente AIA, comunica al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il carattere di modifica sostanziale invitando a trasmettere regolare istanza di aggiornamento dell'AIA. La modifica potrà essere realizzata solo dopo il rilascio del provvedimento AIA aggiornato.</p>

Iter relativo alla modifica sostanziale coordinato con la disciplina di VIA

In caso di richiesta di aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale, che il Gestore deve inoltrare al competente ufficio AIA e competente ufficio VIA:

OPZIONE 4	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminarizzare screening. L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di preliminarizzare screening invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale.	
OPZIONE 5	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminarizzare VIA.	
	OPZIONE 5A	OPZIONE 5B
	L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.	L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.
OPZIONE 6	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime parere formale di non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA. L'Autorità competente AIA invita il Gestore ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 29-quater del D.lgs. 152/06 e smi.	

Consultazione degli enti territoriali

E' facoltà dell'Autorità Competente AIA convocare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione/richiesta di modifica, qualora lo ritenga opportuno una conferenza di servizi con gli enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni di detti Enti.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO
ITER PROCEDIMENTALE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL
GESTORE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**Il Gestore inoltra la comunicazione di modifica non sostanziale (MNS)
all'Autorità
competente AIA e alla Autorità competente VIA.**

IPOTESI 1
L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminare screening

L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la qualifica di modifica sostanziale invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale

IPOTESI 2
L'Autorità competente VIA si esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine alla necessità di preliminare valutazione di impatto ambientale.

**IPOTESI 2A
(AUTORITA' COMPETENTI COINCIDENTI)**
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore il carattere di modifica sostanziale da sottoporre preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Autorità competenti VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.

**IPOTESI 2B
(AUTORITA' COMPETENTI NON COINCIDENTI)**
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore il carattere di modifica sostanziale da sottoporre preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Autorità competenti VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA. Nelle more dell'aggiornamento della legislazione regionale in materia di VIA alle sopravvenute disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento e semplificazione dei procedimenti VIA e AIA ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.

IPOTESI 3
L'Autorità competente VIA si esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine al non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA.

IPOTESI 3A
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il carattere di modifica non sostanziale che potrà essere realizzata immediatamente. L'Autorità competente AIA decide se aggiornare o non aggiornare il provvedimento autorizzativo AIA.

IPOTESI 3B
L'Autorità competente AIA, comunica al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il carattere di modifica sostanziale invitando a trasmettere regolare istanza di aggiornamento dell'AIA. La modifica potrà essere realizzata solo dopo il rilascio del provvedimento AIA aggiornato.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO
ITER PROCEDIMENTALE A SEGUITO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA
PARTE DEL GESTORE PER MODIFICA SOSTANZIALE**

Il Gestore inoltra la richiesta di autorizzazione per modifica sostanziale all'Autorità competente AIA e alla Autorità competente VIA.

IPOTESI 4
L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si esprime in ordine alla necessità di preliminare screening.

L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di preliminare screening invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale.

IPOTESI 5
L'Autorità competente VIA si esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine alla necessità di preliminare valutazione di impatto ambientale.

**IPOTESI 5A
(AUTORITA' COMPETENTI COINCIDENTI)**
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.

**IPOTESI 5B
(AUTORITA' COMPETENTI NON COINCIDENTI)**
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA.
Nelle more dell'aggiornamento della legislazione regionale in materia di VIA alle sopravvenute disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento e semplificazione dei procedimenti VIA e AIA ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.

IPOTESI 6
L'Autorità competente VIA si esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine al non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA.

L'Autorità competente AIA invita il Gestore ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Spett.le Regione Puglia
 Servizio Ecologia – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti
 Via delle Magnolie, 6/8
 70026 Modugno

Spett.le Regione Puglia
 Servizio Ecologia – Ufficio VIA - VAS
 Via delle Magnolie, 6/8
 70026 Modugno

Spett.le Provincia di _____
 Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Spett.le Provincia di _____
 Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: Art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e smi – Modifica

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il..... residente nel Comune di
Prov. alla Via n....., in qualità di Gestore e/o
 legale rappresentante del complesso IPPC denominato
 ubicato presso il Comune di
 CAP..... Prov..... Via.....n.....

<input type="checkbox"/> CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE (art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06)	<input type="checkbox"/> COMUNICA LE MODIFICHE PROGETTATE DELL'IMPIANTO (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06) PER LA VALUTAZIONE DEL CARATTERE DI MODIFICA SOSTANZIALE O NON SOSTANZIALE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE
--	--

per l'impianto IPPC con codice _____ (All. VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06)
 la cui attività rientra

nel campo di applicazione della parte seconda del D.lgs. 152/06 (VIA) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato III alla voce _____
 e/o negli Allegati A1/A2 della L.R. 11/01 e smi _____

nel campo di applicazione della parte seconda del D.lgs. 152/06 (screening) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato IV alla voce _____
 e/o negli Allegati B1/B2 della L.R. 11/01 e smi _____

Si precisa che l'impianto

è stato già sottoposto in passato a procedura di valutazione di impatto ambientale con il rilascio del provvedimento conclusivo _____ (da allegare)

è stato già sottoposto in passato a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con il rilascio del provvedimento conclusivo _____ (da allegare)

non è stato mai sottoposto a procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità

Fac-Simile

Al fine di una rapida descrizione delle modifiche previste, si indicano i seguenti elementi:

Descrizione sommaria dell'attuale ciclo produttivo

Indicare obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

- Capacità massima (produzione/trattamento) dell'impianto;
- Caratteri dimensionali dell'impianto esistente (superficie totale coperta, impermeabilizzata, volumi ecc);
- Materie prime e ausiliarie, sostanze e energia consumate e prodotte dall'impianto esistente
- Caratteristiche di approvvigionamento delle materie prime ed ausiliarie;
- Descrizione dei cicli di produzione esistenti;
- Fonti di emissione dell'impianto esistente;
- Tipo ed entità delle emissioni (compresi gli inquinanti) dell'impianto esistente;
- Sistemi e tecniche per la prevenzione e il contenimento, trattamento, monitoraggio, ecc delle emissioni;
- Tipologia e quantità dei rifiuti gestiti;
- Adozione di eventuali sistemi di gestione ambientale;

Fac-Simile

Ubicazione e vincoli dell'intervento di modifica

Indicare obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

Ubicazione e vincoli dell'area su cui insiste l'impianto interessato dalla modifica con indicazione di:

- Inquadramento territoriale:
- Coordinate cartografiche dell'intervento (Gauss-Boaga)
- SIC/ZPS Rete Natura 2000 - Aree naturali protette interessate direttamente/indirettamente dall'intervento
- Aree ad elevato rischio di crisi ambientale interessate (D.P.R. 12/04/96, D.Lgs.112/98)
- Destinazione urbanistica dell'area di intervento (da PRG/PUG)
- Classificazione da P.U.T.T./P. dell'area di intervento (ATE e ATD)
- Vincoli esistenti (idrogeologico, paesaggistico, archeologico, altro):
- Vincoli derivanti dal PAI
- Eventuali pareri già acquisiti
- Provvedimenti di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto

Fac-Simile

Descrizione sintetica delle fasi del ciclo produttivo interessate dalla modifica

Fac-simile

Descrizione sintetica della modifica proposta

Indicare obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

- Descrizione della modifica proposta (con indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati);
- Modalità di realizzazione della modifica;
- Durata di realizzazione della modifica (eventuali fasi di cantiere)

FAC-SIMILE

Descrizione sintetica delle variazioni, derivanti dalla modifica proposta, al quadro complessivo delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti già presente nell'impianto.

Fac-simile

Descrizione sintetica di qualsiasi ulteriore eventuale variazione apportata dalla modifica proposta all'impianto esistente (es. qualsiasi variazione in superficie, volume, tipologia prodotto, stoccaggio materie prime ed ausiliarie utilizzate, energia, dismissione impianto ecc.)

Fac-simile

Descrizione sintetica dei presumibili impatti diretti, indiretti e secondari dovuti alla modifica, in relazione all'intero impianto.

Fac-simile

Descrizione delle misure adottate/da adottare dopo la modifica per prevenire, ridurre, compensare o eliminare gli impatti negativi nonché delle misure di monitoraggio.

Fac-simile

Al fine di una esaustiva descrizione della modifica proposta, dichiara di aver allegato i seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnica aggiornata, con chiara illustrazione della modifica (mediante utilizzo di carattere di color differente rispetto all'originario della relazione allegata alla originaria istanza di AIA), redatta secondo i requisiti della DGRP 1388/06;
2. Tabelle e schede, redatte secondo i criteri della DGRP 1388/06, aggiornate in quanto interessate dalla modifica proposta;
3. Elaborato con indicazione della parte di Autorizzazione Integrata Ambientale che, per effetto della modifica, è eventualmente soggetta ad aggiornamento. Fare riferimento ai vari "quadri" che compongono l'allegato tecnico dell'AIA compreso il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dall'ARPA Puglia.
4. n. 1 CD contenente i documenti di cui ai punti precedenti (redatti in formato pdf ed in formato editabile)
5. Relazione di calcolo degli oneri della tariffa istruttoria da versare ai sensi del Regolamento Regionale _____;
6. Dichiarazione di autenticità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni contenute nella comunicazione/richiesta resa dal Gestore e tecnico incaricato con allegata copia dei documenti di identità (vedi schema allegato).

Data, li

.....
(firma del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RICHIESTA

Io sottoscritto/a
nato/a
il
e residente in
(indirizzo)
in qualità di rappresentante legale del gestore IPPC

.....
dichiaro, per tutte le informazioni contenute nella presente domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445¹, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 649

CONT. 7113/2001/N - Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Napoli - Costa Giovanni contro Regione Puglia. - Sentenza n. 139 del 16/07/2007. - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio. - Elenco n. 26

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 15/10/2001 il signor Costa Giovanni citava in giudizio, dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, la Provincia di Lecce, la Regione Puglia ed il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo affinché fosse determinata la giusta indennità di esproprio dovutagli per la perdita del suolo espropriato per la esecuzione di lavori attinenti la manutenzione di un canale destinato allo smaltimento delle acque.

La Regione Puglia si è costituita in giudizio affidando la propria difesa all'avv. Vincenzo De Michele con studio in Foggia.

In data 18 maggio 2009 con nota n. 11/L/9623 l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale delle acque pubbliche di Napoli n. 139/07, depositata il 05/09/2007, munita della formula esecutiva e notificata in data 29/04/2009, ed ha invitato l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari a provvedere al pagamento delle somme dovute.

Con la citata sentenza la Regione Puglia è stata condannata al pagamento in favore del signor Costa Giovanni della ulteriore indennità di esproprio riveniente dalla differenza tra quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti e le somme liquidate in sentenza, oltre interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio.

La Regione è stata condannata al pagamento dell'importo di euro 6.078,42 quale residua sorte capitale oltre ad euro 7.564,58 per interessi, spese di CTU e competenze legali

Successivamente l'Avvocatura regionale con nota n. 11/L/12159 del 16/06/2010 ha trasmesso all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 07/06/2010, con il quale l'istante signor Costa Giovanni, per mezzo del proprio legale, avv. Luigi Mercurio, tenuto conto dell'ulteriore tempo trascorso, ha intimato il pagamento di euro 14.730,55 oltre interessi e spese di notifica.

Con nota n. AOO/030/0100903 del 27 ottobre 2010 l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha chiesto all'avv. Luigi Mercurio di comunicare l'ammontare delle spese legali nonché di indicare le modalità di pagamento delle somme dovute.

Con successiva nota n. AOO/030/0108892 del 18 novembre 2010 l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha comunicato all'avv. Luigi Mercurio la impossibilità di far fronte al pagamento di quanto dovuto a causa dell'intervenuto esaurimento dello stanziamento del capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa medesima.

Il legale di controparte, avv. Luigi Mercurio, in data 18 gennaio 2011 ha trasmesso una nuova intimazione di pagamento quantificando in euro 15.918,33, l'importo complessivo dovuto, di cui euro 6.078,42 per residua sorte capitale, euro 1.798,74 per interessi ed euro 8.041,17 per spese di CTU e legali.

Al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa si ritiene opportuno e necessario disporre affinché si provveda alla liquidazione e pagamento delle somme richieste e dovute.

Tanto premesso si propone che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 6.078,42 quale sorte capitale dovuta inottemperanza della citata sentenza e successivo atto di pignoramento ed alla connessa variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 con consequenziale trasmissione del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli interessi maturati, pari ad euro 1.798,74, e le spese di CTU e legali, pari complessivamente ad euro 8.041,17, faranno carico rispettivamente ai capitoli 1315 (oneri per ritardati pagamenti, quota interessi) e 1317 (oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali) del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

“Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

Al finanziamento della spesa di euro 6.078,42 si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - capit. 1110090 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 - e contestuale variazione in termini di competenza e di cassa al capitolo 131008 del medesimo bilancio.

Il Settore ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di euro 6.078,42 dal capitolo 1110090/11 (Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenze e di cassa, al capitolo 131008 del medesimo bilancio rientrante nella U.P.B. 01.01.01 del Servizio Agricoltura.

La spesa di euro 1.798,74 relativa agli interessi maturati sulla sorte capitale farà carico al capitolo 1315 (oneri per ritardati pagamenti, quota interessi) del corrente bilancio. La spesa di euro 8.041,17 relativa alle spese di CTU e legali farà carico al capitolo 1317 (oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali) del corrente bilancio.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura provvederà all'impegno e liquidazione della spesa complessiva di euro 15.918,33 (sorte capitale + interessi + spese CTU e legali) con propria determinazione da adottarsi entro la fine del corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile dell'Alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante a euro 6.078,42 a titolo di integrazione delle indennità espropriative, interessi e spese legali dovute al signor Costa Giovanni a seguito sentenza n. 139 resa in data 16/07/2007 dal Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Napoli e successivo atto di pignoramento;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 6.078,42 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/01 e successive modifiche e integrazioni” che qui si intende integralmente trascritta;
- di provvedere al pagamento degli interessi, pari ad euro 1.798,74, ed alle spese di CTU e legali, pari ad euro 8.041,17, mediante impegno sui capitoli 1315 e 1317 del corrente bilancio come indicato nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/01 e successive modifiche e integrazioni” che qui si intende integralmente trascritta;
- di fare obbligo al Dirigente del Servizio Agricoltura di provvedere all'impegno e liquidazione della spesa complessiva di euro 15.918,33 (sorte capitale + interessi + spese CTU e legali) con propria determinazione da adottarsi entro la fine del corrente esercizio finanziario,
- di demandare al Dirigente del Settore Agricoltura gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 20/2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 650

Designazione dei rappresentanti della Regione Puglia in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio C.A.R.S.O. (Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in campo oncologico).

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 34 s.m.i. disciplina l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni da parte della Regione Puglia, nonché l'adesione della stessa ad Enti e Associazioni.

Con Deliberazione n. 3018 del 30/12/2010 la Giunta regionale, ai sensi degli artt. 1, lett. c), e 4 della suddetta L.R. n. 34/1980, ha confermato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio "Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica" (C.A.R.S.O.), con sede a Valenzano (BA), Str. Prov.le Valenzano Casamassima km 3.00.

Lo Statuto del Consorzio Carso, all'articolo 13 rubricato "Comitato Tecnico Scientifico", prevede che ogni socio che abbia sottoscritto la quota prevista al punto a) del successivo art. 22, possa nominare tre rappresentanti in seno al Comitato Tecnico Scientifico. Lo stesso art. 13 stabilisce inoltre che i membri del medesimo Comitato sono rieleggibili e che agli stessi spetta, a carico del Consorzio, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Con nota prot. n. 17 del 17/1/2011, il Presidente del Consorzio CARSO ha richiesto la designazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico dei tre componenti in rappresentanza della Regione Puglia, attesa la scadenza del mandato quadriennale dei precedenti componenti, nominati con la D.G.R. n. 634 del 23/5/2006 ed il successivo DPGR n. 742 del 28/7/2006 nelle persone di:

- Dott. Ficco Michele;
- Dott. Di Monte Antonio;
- Dott.ssa Perlino Elda.

Occorre pertanto procedere alla designazione dei tre rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio C.A.R.S.O., rinviando a successivo DPGR la nomina dei componenti designati.

I suddetti rappresentanti regionali, nel rispetto delle disposizioni normo-procedurali individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2770 del 14/12/2010, entro 30 giorni dalla notifica del decreto di nomina, dovranno presentare all'Assessorato alle Politiche della Salute, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali, Via Caduti di tutte le Guerre n.15, 70126 - Bari, la documentazione attestante l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e la non sussistenza di cause penali ostative alla nomina. Per tale attestazione è possibile ricorrere all'autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando la modulistica allegata alla stessa D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera K) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui vi si intendono integralmente riportate,

- di designare quali rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica (C.A.R.S.O), con sede a Valenzano (BA), per la durata di quattro anni:
 - 1) Dott. Cosmo Damiano Gadaleta - Direttore U.O.C. Radiologia Interventistica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari;
 - 2) Dott.ssa Giordina Specchia - Professore Ordinario di Emetologia dell'Università degli Studi di Bari;
 - 3) Prof. Francesco Silvestris - Professore Ordinario di Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari;
- di rinviare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina, in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio C.A.R.S.O, dei rappresentanti regionali designati con il presente provvedimento;
- di stabilire che i suddetti rappresentanti regionali, nel rispetto delle disposizioni normo-procedurali individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2770 del 14/12/2010, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto di nomina, debbano presentare all'Assessorato alle Politiche della Salute, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali, Via Caduti di tutte le Guerre n.15, 70126 - Bari, la documentazione attestante l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e la non sussistenza di cause penali ostative alla nomina;
- di dare mandato all'Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti

connessi all'adozione del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 651

Art. 3 - co. 4° della Legge 125/2001. Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e problemi alcolcorrelati. Variazione al Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della A.P. dell'Ufficio n°4 Servizio PATP, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 4 PATP nonché dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con Legge 30 marzo 2001, n. 125 è stata emanata la legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui all'art. 3 co. 4° della citata legge è previsto, dall'Amministrazione dello Stato, un finanziamento annuale che è ripartito tra le regioni secondo criteri prefissati.

Con nota prot. n. 51357-P del 13/11/2009, il Ministero della Salute ha comunicato che, per le attività di monitoraggio realizzate nel 2008 nel 2009, la quota spettante alla Regione Puglia è, rispettivamente, di euro 18.284,46 (Euro Diciottomiladuecentottantaquattro/46) e di euro 8.672,00 (Euro Ottomilaseicentosestantadue/00) da erogare successivamente alla presentazione di una relazione annuale riassuntiva degli interventi organizzati e dei risultati conseguiti nei rispettivi anni di riferimento.

Con nota prot. n. A000152/10306/PATP del 1/6/2010 il competente Servizio dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha trasmesso una relazione riassuntiva delle iniziative assunte, nella Regione Puglia, in tema di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, riferite all'anno 2008 e 2009.

Con successiva nota prot. n. 31845-P del 13/7/2010 il Ministero della Salute ha precisato che, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, il riparto delle somme a ciascuna regione spettante, relativi agli anni 2008 e 2009, non avverrà in un'unica soluzione ma in tempi differenti.

Con DGR n. 2617/2010 si è proceduto alla regolizzazione contabile delle somme introitate, dall'amministrazione regionale, a fronte delle attività di contrasto alla diffusione dell'alcol realizzate nel 2008.

Con ulteriore nota n. 4883 del 23/2/2011 il Ministero della Salute ha comunicato di aver disposto, con provvedimento contabile n. 42 del 10/12/2010, l'erogazione, riferita all'anno 2009, della somma di euro 8.672,00 (euro ottomilaseicentotadue/00).

A conclusione del suddetto iter, l'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio - Ragioneria, ha chiesto di provvedere alla conseguente iscrizione nel Bilancio regionale della suddetta somma, provvisoriamente introitata con reversale n. 11882 sul cap. provvisorio n. 6153300/2010.

Per quanto in premessa si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 31/12/2010, n. 20, la conseguente variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, al corrispondente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n. 712046, nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento pari a euro 8.672,00 (Euro Ottomilaseicentotadue/00)-.

Sezione Contabile: "COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i."

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15

Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati.

STANZIAMENTO:

Competenza: euro 8.672,00
Cassa: euro 8.672,00

SPESA Cap.: 712046 U.P.B. 5.07.01

Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati di cui alla Legge 125/2001.

STANZIAMENTO:

Competenza: euro 8.672,00
Cassa: euro 8.672,00

La Dirigente dell'Ufficio 4
Dr.ssa Maria De Palma

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 -comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore ATP;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

di apportare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 31/12/2010, n. 20, la seguente variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 al corrispondente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n. 712046 nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento pari a euro 8.672,00 (Euro Ottomilaseicentotadue/00)-.

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15

Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati.

STANZIAMENTO:

Competenza: euro 8.672,00
Cassa: euro 8.672,00

SPESA Cap.: 712046 U.P.B. 5.7.1

Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati di cui alla Legge 125/2001.

STANZIAMENTO:

Competenza: euro 8.672,00
Cassa: euro 8.672,00

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 16/11/2001 n. 28 nonché la trasmissione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 20/2010.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 652

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" - articoli 22 e 23. Approvazione Interventi stralcio a favore delle famiglie. Rifinanziamento della rete provinciale dei Centri Risorse per le Famiglie.

L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 1818 del 31 ottobre 2007 la Giunta Regionale ha approvato il primo Piano di Azione per le Famiglie "Famiglie al Futuro" quale strumento attuativo delle priorità individuate a sostegno delle famiglie, nell'ambito della normativa regionale vigente ed in coerenza con gli indirizzi nazionali, oggetto di intese in conferenza Stato-Regioni, con la finalità di promuovere una strategia di intervento in grado di valorizzare il ruolo delle famiglie residenti sul territorio pugliese.

Tale Piano di Azione, in linea di continuità con le azioni già avviate per il perseguimento degli obiet-

tivi nell'ambito delle politiche a sostegno delle famiglie residenti nella regione Puglia, si è configurato quale quadro organico e complessivo di obiettivi di intervento e di tipologie di azione e di integrazione di diverse fonti di finanziamento al fine di perseguire una maggiore efficacia complessiva degli interventi, assicurando la coerenza di tutte le iniziative regionali attivate in favore delle famiglie.

In particolare, il Piano "Famiglie al Futuro", individuando una serie di obiettivi articolati - dal sostegno alla genitorialità, all'incremento dei servizi di cura, alla promozione dello sviluppo delle risorse comunitarie e dei rapporti intergenerazionali fino al potenziamento dei meccanismi di informazione delle famiglie - ha promosso azioni di diversa tipologia, fortemente interconnesse tra loro, per la necessaria collaborazione tra Regioni, Enti locali, Istituzioni scolastiche, Istituti bancari, Autorità giudiziarie, Enti no profit, Piccole medie imprese, Associazioni familiari e per la possibilità di integrare diverse fonti di finanziamento.

In particolare, il Piano ha approvato la linea d) "Creazione di una rete provinciale di Centri Risorse a favore delle famiglie" con l'obiettivo di dotare il territorio di punti di elaborazione, informazione, sostegno e aiuto per e tra le famiglie per affrontare i problemi della vita familiare, della difficoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e di cura, per sostenere le coppie giovani, le famiglie monoparentali, le famiglie numerose, i genitori temporaneamente in difficoltà, le famiglie immigrate.

In attuazione di tale linea di intervento l'Amministrazione regionale ha provveduto alla firma del Protocollo di Intesa con le 5 Amministrazioni Provinciali ed ha provveduto ad approvare i singoli progetti esecutivi che hanno previsto la costituzione degli Uffici di Mediazione civile e penale presso ciascuna Provincia, la formazione degli operatori e delle operatrici, la sensibilizzazione e promozione degli interventi rivolti alle famiglie e alle associazioni familiari, il sostegno economico e psicologico alle famiglie interessate, anche in relazione ai percorsi di affido ed adozione.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1888 del 06.08.2010 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Regionale di Approfondimento per la redazione del secondo Piano di Azione per le Famiglie 2010, imperniato sulla realizzazione di 5 giornate di confronto con gli operatori pubblici e privati, finalizzato alla individuazione delle linee prio-

ritarie di intervento della prossima programmazione regionale in materia di politiche familiari.

Nelle more del completamento del Programma Regionale e della redazione del secondo Piano di Azione, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di approvare il ri-finanziamento della rete dei Centri Risorse per le Famiglie attivati dalle 5 Amministrazioni Provinciali, con le medesime finalità del progetto approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1818/2007 e, per la sola Amministrazione Provinciale BAT, il finanziamento per la realizzazione del Centro Risorse per le Famiglie, previa sottoscrizione del Protocollo di Intesa approvato con la medesima deliberazione.

Al rifinanziamento della rete provinciale dei Centri Risorse per le Famiglie è destinata la somma complessiva di euro 1.798.259,00, ripartita per provincia sulla base dei medesimi criteri di riparto approvati nella citata deliberazione di istituzione della rete di che trattasi, ovvero sulla base del numero delle famiglie e sul numero dei comuni ad esse afferenti, come di seguito riportato:

Pro- vince	Num. Comuni	Nuclei Fam.	Totale
Bari	65.984,34	380.963,00	446.947,34
Bat	21.162,83	159.217,00	180.379,83
Brindisi	32.558,20	141.505,00	174.063,20
Foggia	94.856,22	221.089,00	315.945,22
Lecce	157.907,27	275.670,00	433.577,27
Taranto	47.209,39	199.815,00	247.024,39
TOTALE	420.000,00	1.378.259,00	1.798.259,00

(Fonte dati ISTAT 2001)

Le risorse dovranno essere prioritariamente destinate alla prosecuzione delle seguenti attività:

- a) uffici di mediazione civile e penale;
- b) raccordo con i Centri famiglie comunali o di ambito e altre strutture territoriali operanti in materia per la diffusione delle buone pratiche, lo scambio di informazione e l'attivazione di iniziative sovra-comunali con particolare riguardo ai servizi per la conciliazione vita - lavoro;
- c) azioni di comunicazione e di promozione delle responsabilità genitoriali, dei percorsi di affido e adozione, delle risorse familiari;

- d) informazione sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio cittadino offre a bambini e famiglie (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero) con particolare attenzione alle famiglie monoparentali, immigrate e con figli disabili;
- e) azioni di raccordo degli Uffici di mediazione civile e penale istituiti nell'ambito dei Centri Risorse per le Famiglie con i Centri anti violenza; f) azioni di raccordo dei Centri Risorse Famiglia con gli Ambiti territoriali che hanno presentato il Piano Locale di Intervento in favore delle famiglie numerose.

Con il presente provvedimento si propone, altresì, l'istituzione del Centro Risorse BAT per il quale le modalità sono quelle del Protocollo di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1818/2007, così come le attività.

L'erogazione della risorse in favore dell'Amministrazione Provinciale BAT avverrà secondo le modalità indicate nel Protocollo di Intesa approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1818/2007.

L'erogazione delle risorse in favore delle altre 5 Amministrazioni Provinciali, per la prosecuzione delle attività dei Centri Risorse per le Famiglie, avverrà secondo le modalità come di seguito ridefinite:

- la prima tranche, pari all'80% delle risorse assegnate, sarà erogata all'atto della presentazione:
 1. relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese connesse al precedente finanziamento, nonché copia di tutti i prodotti divulgativi, report ed altra documentazione eventualmente prodotta;
 2. della scheda di monitoraggio sulle attività dei Centri Risorse Famiglia, predisposta dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, volta a raccogliere i dati sulle buone prassi che ogni amministrazione provinciale ha registrato, al fine di consentirne la divulgazione, così come indicato nell'art. 6 del Protocollo d'Intesa approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1818/2007;
 3. definizione della progettazione di dettaglio degli interventi di prosecuzione delle attività relative ai Centri Risorse per le Famiglie, approvata dal Coordinamento interistituzionale provinciale di cui all'art. 17 comma 1 del

Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, nonché la definizione delle forme di cofinanziamento delle attività previste, da trasmettere in Regione - Assessorato al Welfare, Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

- il saldo, pari al 20% delle risorse assegnate, sarà erogato al termine della realizzazione degli interventi previsti, sulla base di una dettagliata relazione delle attività svolte e di rendicontazione delle spese, nonché copia di tutti i prodotti divulgativi, report ed altra documentazione eventualmente prodotta.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di approvare il rifinanziamento delle rete dei Centri Risorse per le Famiglie attivati dalle 5 Amministrazioni Provinciali e, per la sola Amministrazione Provinciale BAT il finanziamento per la realizzazione del Centro risorse per le Famiglie.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

L'onere derivante dal presente provvedimento, per complessivi euro 1.798.259,00, farà carico sul Cap. 784025 - U.P.B. 5.2.1. - risorse vincolate - residui di stanziamento 2009 del Bilancio regionale 2011, quali risorse nell'ambito della riserva per le politiche familiari, ai sensi dell'art. 67, co. 5 della L.R. n. 19/2006 (10%) del Fondo Nazionale Politiche Sociali (D.G.R. n. 486/2008 e D.G.R. n. 1875/2009), da impegnarsi con atto della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare il rifinanziamento della rete dei Centri Risorse per le Famiglie attivati dalle 5 Amministrazioni Provinciali con le medesime finalità del progetto approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1818/2007 e, per la sola Amministrazione Provinciale BAT, il finanziamento per la realizzazione del Centro Risorse per le Famiglie, previa sottoscrizione del Protocollo di Intesa approvato con la citata deliberazione;
- di autorizzare l'Assessore al Welfare dr.ssa Elena Gentile alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1818/2007 con l'Amministrazione Provinciale BAT;
- di demandare alla dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni adempimento attuativo;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale, per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 653

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 - Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 20, comma 4 - Riparto e assegnazione risorse ai Comuni per "interventi indifferibili" - anni 2008 - 2009.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per la famiglia, per-

sone e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di concerto con la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

L'art. 20 del Regolamento regionale n.4/2007 disciplina le modalità di applicazione dei cosiddetti "interventi indifferibili", di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2006, ivi inclusa la compartecipazione regionale per gli interventi disposti dai Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni, con specifico riferimento al ciclo di programmazione in corso all'atto di approvazione del medesimo Regolamento. Al comma 6 dell'art. 20, infatti, si prevede che il Piano Regionale delle Politiche Sociali possa "modificare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità di gestire tali interventi a livello di Ambito territoriale, lasciando in capo ai Sindaci le responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza per gli interventi urgenti e indifferibili".

Premesso che:

- con deliberazione n. 1632 / 2007 la Giunta Regionale ha assegnato i fondi ai Comuni in materia di "interventi indifferibili" così come definiti dalla normativa regionale, utilizzando le quote dei Fondi Nazionali Politiche Sociali relativi agli anni 2001-2003, 2004 e 2005;
- con successiva deliberazione n. 1061/2008, la Giunta regionale ha assegnato le risorse del FNPS 2006 e 2007, per la quota spettante ai Comuni a titolo di compartecipazione ovvero di anticipazione per gli interventi indifferibili cui abbiano dovuto far fronte nel proprio territorio;
- il primo ciclo di programmazione sociale regionale e degli Ambiti territoriali, avviato con Del. G.R. n. 1104/2004 (primo Piano Regionale Politiche Sociali) deve intendersi concluso al 31.12.2009, a seguito della avvenuta approvazione del secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali con D.G.R. 1875/2009;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene stabilito, tra l'altro, che, a partire dall'applicazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009/2011, non è più prevista alcuna riserva regionale di fondi per gli

interventi "indifferibili" a favore dei minori fuori famiglia, assegnando, invece, i medesimi fondi nel riparto generale delle risorse agli Ambiti territoriali che, pertanto, sono chiamati a programmare all'interno dei rispettivi Piani Sociali di Zona le risorse che intendono destinare al concorso alla spesa sostenuta da ciascun Comune per il pagamento delle rette di ricovero nelle comunità dei minori sottoposti a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;

- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene confermato, invece, il cofinanziamento esclusivamente per gli interventi indifferibili in favore dei minori stranieri non accompagnati a partire dall'anno 2010, nei limiti di quanto annualmente riservato a valere sul FNPS assegnato alla Puglia con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- all'interno della D.G.R. 1875/2009 è stato disposto, inoltre, che le risorse ex L.285/1997 non utilizzate nel secondo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per un importo complessivo di euro 8.899.168,87, confluissero nelle risorse complessive a disposizione della nuova programmazione, con vincolo di destinazione da parte dei Comuni per il finanziamento degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza, tra i quali entrano a pieno titolo gli interventi indifferibili per l'accoglienza dei minori fuori famiglia per effetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
- agli atti del Servizio sono depositate le richieste presentate dai Comuni con le quali viene richiesta la compartecipazione alla spesa per gli interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia, effettuati dai Comuni negli anni 2008 e 2009, per i quali si rende necessario assicurare ugualmente il concorso regionale al finanziamento, in coerenza con i vincoli di destinazione già dichiarati nel Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Tutto ciò premesso, preso atto del fabbisogno espresso dai Comuni, dal quale si evince l'entità delle risorse finanziarie stanziare dai Comuni per far fronte a tali interventi, si ritiene opportuno concorrere alla compartecipazione della spesa sostenuta dai Comuni nelle annualità pregresse all'attuazione del vigente Piano Sociale Regionale ovvero per gli interventi indifferibili attuati negli anni 2008 e 2009, utilizzando

quota parte delle risorse ex l. n. 285/1997 non utilizzate nel primo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per un importo complessivo di euro 8.899.168,87 verificata la coerenza dei vincoli di destinazione, la coincidenza dei soggetti beneficiari e la necessità di completare l'attuazione del primo ciclo di programmazione.

Pertanto, si propone di approvare il riparto delle risorse da assegnare ai Comuni per gli interventi indifferibili, ai sensi dei commi 4 e 8 dell'art. 3 della L.R. n. 19/2006, relativamente agli anni 2008 e 2009, determinato in modo percentuale sul totale della spesa sostenuta dal singolo Comune, in relazione alla popolazione residente, come di seguito riportato:

Dimensione demografica	Percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo
Comuni con popolazione oltre 100.001 abitanti	5%
Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti	10%
Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti	25%
Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	40%

Il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, sulla base del fabbisogno espresso dai Comuni per gli anni 2008 e 2009, ha provveduto a formulare gli elenchi relativi ai minori fuori famiglia e ai minori stranieri non accompagnati, di cui all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Per gli interventi indifferibili relativi ai minori fuori famiglia, per l'anno 2008 si propone l'assegnazione di euro 2.286.021,80 a fronte di una spesa complessiva di euro 16.734.791,15, mentre per gli interventi relativi ai minori stranieri non accompagnati, si propone l'assegnazione di euro 469.433,28 a fronte di una spesa complessiva di euro 4.157.005,91.

Per gli interventi indifferibili relativi ai minori fuori famiglia, per l'anno 2009 si propone l'assegnazione di euro 1.810.221,20 a fronte di una spesa complessiva di euro 13.454.829,16 mentre per gli interventi relativi ai minori stranieri non accompagnati, si propone l'assegnazione di euro 563.100,45 a fronte di una spesa complessiva di euro 5.442.239,91.

Si propone, pertanto, di approvare il riparto delle predette risorse di **euro 2.755.455,08 per l'anno 2008** e di **euro 2.373.321,65 per l'anno 2009**, per un totale complessivo di **euro 5.128.776,73** di cui all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Tale spesa trova copertura a valere su quota parte dei residui ex l. n. 285/1997 non utilizzati nel primo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per un importo complessivo di euro 8.899.168,87, per i quali il Piano Regionale delle Politiche sociali ha confermato il vincoli di destinazione in favore dei Comuni pugliesi e per interventi per l'infanzia e l'adolescenza.

Con successivo provvedimento, la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità provvederà alla liquidazione e al pagamento ai Comuni indicati negli elenchi di cui all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna "Contributo assegnato".

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 e successive modifiche e integrazioni.

alla spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a euro **5.128.776,73** si farà fronte:

- con pari risorse insussistenti nei confronti dei beneficiari originari, impegnate con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 11/12/2001 sul Capitolo 786000/2001 e dichiarate residui perenti connessi a risorse vincolate, giusta art. 95, commi 4 e 4-bis della legge regionale 28/2001;
- *tramite prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 5.128.776,73 dal Capitolo 1110046 "Fondo di riserva per la reinscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse*

con vincolo di destinazione (artt. 93 e 95 L.R. 28/2001)” U.P.B. 10.4.1 del Bilancio corrente da riscrivere sull’originario Capitolo 786000 - U.P.B. 5.1.2 del Bilancio regionale corrente, da assegnare ai Comuni della Puglia quale quota regionale di cofinanziamento degli interventi indifferibili nei confronti di minori, nel rispetto delle originarie finalità.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a)” e “f)” della Legge regionale n.7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il riparto delle risorse da assegnare ai Comuni, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art.3 della L.R. n. 19/2006, relativamente agli anni 2008 e 2009, così come esposto in premessa, per un importo complessivo di spesa pari ad euro 5.128.776,73 secondo quanto riportato nel dispositivo contabile del presente provvedimento;
- di assegnare ai Comuni, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art.3 della L.R. n. 19/2006, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse di cui

all’Allegato a) e all’Allegato b), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità a provvedere, con successivo atto, all’impegno, liquidazione e pagamento in favore dei Comuni indicati nelle graduatorie di cui all’Allegato a) e all’Allegato b), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna “Contributo assegnato”;
- di demandare al Dirigente dell’Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
- di confermare che le ulteriori risorse ex L. n. 285/1997 non utilizzate nel precedente triennio per interventi dei Comuni nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, per un importo complessivo di euro 4.222.332,03, in ossequio a quanto previsto dal secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali (Del. G.R. n. 1875/2009) mantengono la medesima finalizzazione per interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza a beneficio dei Comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali sociali per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona 2010-2012;
- di autorizzare la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nell’ambito delle competenze assegnate per l’attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali, a predisporre il riparto nelle suddette risorse residue non utilizzate oltre quanto disposto dal presente provvedimento, tra gli Ambiti territoriali pugliesi e a disporre la assegnazione e la liquidazione nell’ambito dell’attività ordinaria di finanziamento dei Piani Sociali di Zona da parte della Regione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

Contributi per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle disposizioni dei Tribunali dei Minorenni di cui all'Art. 3 comma 8 L.R. 19/2006 (Minori fuori famiglia) - ANNUALITA' 2008

COMUNE	Prov.	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	% da assegnare	Contributo assegnato
1 ACQUAVIVA DELLE FONTI	B A	21.608	3	2.820,00	25%	705,00
2 ADELFA	B A	16.236	8	108.137,55	25%	27.034,39
3 ALESSANO	L E	6.553	5	45.085,00	40%	18.034,00
4 ALEZIO	L E	5.073	1	415,47	40%	166,19
5 ALLISTE	L E	6.051	2	34.410,00	40%	13.764,00
6 ANDRIA	B A	95.740	22	322.568,29	10%	32.256,83
7 ANZANO DI PUGLIA	F G	2.226	3	3.648,00	40%	1.459,20
8 ARNESANO	L E	3.447	3	61.034,00	40%	24.413,60
9 AVETRANA	T A	7.294	8	143.408,68	40%	57.363,47
10 BARI	B A	316.278	168	3.724.134,33	5%	186.206,72
11 BISCEGLIE	B A	51.708	23	434.040,60	10%	43.404,06
12 BITONTO	B A	56.920	2	17.394,00	10%	1.739,40
13 BOTRUGNO	L E	3.041	1	19.032,00	40%	7.612,80
14 BRINDISI	B R	88.933	257	1.789.555,68	10%	178.955,57
15 CAMPI SALENTINA	L E	11.235	10	47.570,77	25%	11.892,69
16 CARAPELLE	F G	5.884	1	9.760,00	40%	3.904,00
17 CARPINO	F G	4.709	3	40.010,00	40%	16.004,00
18 CASSANO DELLE MURGE	B A	11.983	5	56.975,20	25%	14.243,80
19 CAVALLINO	L E	10.668	7	91.530,93	25%	22.882,73
20 Ceglie MESSAPICA	B R	21.318	4	65.471,12	25%	16.367,78
21 CELLE DI SAN VITO	F G	186	2	22.320,00	40%	8.928,00
22 CELLINO SAN MARCO	B R	6.818	2	36.570,55	40%	14.628,22
23 COPERTINO	L E	22.294	7	52.500,00	25%	13.125,00
24 CORATO	B A	44.979	6	84.162,00	25%	21.040,50
25 CORIGLIANO D'OTRANTO	L E	5.649	1	15.680,87	40%	6.272,35
26 CUTROFIANO	L E	9.081	4	69.972,80	40%	27.989,12
27 ERCHIE	B R	8.745	8	101.791,81	40%	40.716,72
28 FOGGIA	F G	155.188	100	1.786.774,91	5%	89.338,75
29 GAGLIANO DEL CAPO	L E	5.667	2	15.912,00	40%	6.364,80
30 GALATINA	L E	28.064	4	76.842,00	25%	19.210,50
31 GALATONE	L E	15.874	13	176.420,30	25%	44.105,08
32 GUAGNANO	L E	6.175	1	10.420,80	40%	4.168,32
33 ISCHITELLA	F G	4.529	1	17.449,00	40%	6.979,60
34 LECCE	L E	83.137	93	1.096.373,70	10%	109.637,37
35 LEVERANO	L E	13.935	3	22.620,00	25%	5.655,00
36 LIZZANELLO	L E	10.168	8	53.736,45	25%	13.434,11
37 MAGLIE	L E	15.259	7	151.712,20	25%	37.928,05
38 MANDURIA	T A	31.733	21	199.523,51	25%	49.880,88
39 MANFREDONIA	F G	57.651	16	165.798,00	10%	16.579,80
40 MARTANO	L E	9.519	6	59.310,00	40%	23.724,00
41 MELENDUGNO	L E	9.304	2	45.741,80	40%	18.296,72
42 MELPIGNANO	L E	2.211	1	15.128,00	40%	6.051,20
43 MESAGNE	B R	27.543	26	150.954,82	25%	37.738,71
44 MINERVINO DI LECCE	L E	3.949	2	16.436,00	40%	6.574,40
45 MONTEPARANO	T A	2.387	2	28.680,00	40%	11.472,00
46 MONTERONI DI LECCE	L E	13.679	19	291.354,50	25%	72.838,63
47 MONTESANO SALENTINO	L E	2.768	1	24.674,00	40%	9.869,60
48 MOTTOLA	T A	16.568	6	36.926,46	25%	9.231,62
49 NARDO'	L E	30.516	22	208.725,70	25%	52.181,43
50 NOCI	B A	19.561	2	14.040,00	25%	3.510,00
51 NOCIGLIA	L E	2.669	3	22.464,05	40%	8.985,62
52 NOICATTARO	B A	23.700	3	57.632,70	25%	14.408,18
53 NOVOLI	L E	8.474	3	19.770,21	40%	7.908,08
54 OSTUNI	B R	32.896	1	7.387,00	25%	1.846,75
55 OTRANTO	L E	5.285	6	43.800,00	40%	17.520,00

Allegato A

	COMUNE	Prov.	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	% da assegnare	Contributo assegnato
56	PARABITA	L E	9.576	3	55.946,00	40%	22.378,40
57	RODI GARGANICO	F G	3.768	3	31.130,80	40%	12.452,32
58	RUVO DI PUGLIA	B A	25.739	9	53.938,70	25%	13.484,68
59	S.GIOVANNI ROTONDO	F G	26.150	6	60.300,08	25%	15.075,02
60	S.MARCO IN LAMIS	F G	15.750	4	25.316,00	25%	6.329,00
61	S.SEVERO	F G	55.719	28	281.570,28	10%	28.157,03
62	SAN CESARIO DI LECCE	L E	5.721	17	42.436,11	40%	16.974,44
63	SAN MICHELE SALENTINO	B R	6.235	3	13.000,00	40%	5.200,00
64	SAN VITO DEI NORMANNI	B R	20.060	6	80.547,80	25%	20.136,95
65	SANNICANDRO	B A	9.372	5	64.080,00	40%	25.632,00
66	SANNICANDRO GARGANICO	F G	18.022	4	41.764,00	25%	10.441,00
67	SANTA CESAREA TERME	L E	3.102	1	20.085,00	40%	8.034,00
68	SCORRANO	L E	6.758	3	48.411,89	40%	19.364,76
69	SPECCHIA	L E	4.939	1	18.865,00	40%	7.546,00
70	SQUINZANO	L E	15.326	2	12.960,00	25%	3.240,00
71	STATTE	T A	14.599	11	212.053,23	25%	53.013,31
72	STORNARA	F G	4.742	1	6.160,00	40%	2.464,00
73	SUPERSANO	L E	4.593	1	16.421,00	40%	6.568,40
74	SURANO	L E	1.794	1	6.020,00	40%	2.408,00
75	SURBO	L E	12.775	1	17.698,72	25%	4.424,68
76	TARANTO	T A	201.754	138	1.956.320,35	5%	97.816,02
77	TAVIANO	L E	12.508	4	44.565,00	25%	11.141,25
78	TERLIZZI	B A	27.553	3	38.825,00	25%	9.706,25
79	TORITTO	B A	8.910	2	35.559,38	40%	14.223,75
80	TORRE SANTA SUSANNA	B R	10.601	9	117.631,74	25%	29.407,94
81	TORREMAGGIORE	F G	17.020	1	13.728,00	25%	3.432,00
82	TRICASE	L E	17.382	7	112.006,63	25%	28.001,66
83	TRIGGIANO	B A	26.344	22	318.794,64	25%	79.698,66
84	TRINITAPOLI	F G	14.459	6	129.148,00	25%	32.287,00
85	UGENTO	L E	10.804	15	247.340,40	25%	61.835,10
86	UGGIANO LA CHIESA	L E	4.344	2	15.800,00	40%	6.320,00
87	VEGLIE	L E	14.047	18	97.486,44	25%	24.371,61
88	VICO DEL GARGANO	F G	8.126	6	50.198,00	40%	20.079,20
89	VIESTE	F G	13.429	9	166.680,00	25%	41.670,00
90	ZAPPONETA	F G	2.998	2	65.395,20	40%	26.158,08
				1259	16.734.791,15		2.286.021,80

La responsabile P.O.
dr.ssa Domenica di Bari



Il dirigente di Ufficio
dr. Alessandro Cappuccio



La dirigente di Servizio
dr.ssa Antonella Bisceglia



Allegato A

Contributi per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle disposizioni dei Tribunali dei Minorenni di cui all'Art. 3 comma 8 L.R. 19/2006 (Minori stranieri non accompagnati) - ANNUALITA' 2008

	COMUNE	Prov.	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	% da assegnare	Contributo assegnato
1	ANDRIA	B A	95.740	9	39.037,40	10%	3.903,74
2	ASCOLI SATRIANO	F G	6.370	5	69.250,00	40%	27.700,00
3	BARI	B A	316.278	160	1.435.781,06	5%	71.789,05
4	BISCEGLIE	B A	51.708	2	24.207,00	10%	2.420,70
5	BITONTO	B A	56.920	1	8.424,00	10%	842,40
6	BRINDISI	B R	88.933	126	1.051.719,24	10%	105.171,92
7	CASTRIGNANO DEL CAPO	L E	5.464	1	8.580,00	40%	3.432,00
8	CEGLIE MESSAPICA	B R	21.318	1	23.281,33	25%	5.820,33
9	FOGGIA	F G	155.188	60	313.200,44	5%	15.660,02
10	LECCE	L E	83.137	38	417.073,78	10%	41.707,38
11	MAGLIE	L E	15.259	1	8.678,36	25%	2.169,59
12	MESAGNE	B R	27.543	6	95.100,44	25%	23.775,11
13	MONTEMESOLA	T A	4.277	5	41.223,12	40%	16.489,25
14	MOTTOLA	T A	16.568	13	29.805,00	25%	7.451,25
15	NARDO'	L E	30.516	1	5.063,00	25%	1.265,75
16	NOCI	B A	19.561	1	11.960,00	25%	2.990,00
17	NOICATTARO	B A	23.700	4	35.776,00	25%	8.944,00
18	S.GIOVANNI ROTONDO	F G	26.150	4	51.240,00	25%	12.810,00
19	S.MARCO IN LAMIS	F G	15.750	8	45.073,04	25%	11.268,26
20	S.SEVERO	F G	55.719	1	8.400,00	10%	840,00
21	TARANTO	T A	201.754	5	27.753,24	5%	1.387,66
22	TAVIANO	L E	12.508	1	11.550,00	25%	2.887,50
23	TRICASE	L E	17.382	1	4.005,00	25%	1.001,25
24	TRIGGIANO	B A	26.344	1	35.249,46	25%	8.812,37
25	VIESTE	F G	13.429	40	355.575,00	25%	88.893,75
				495	4.157.005,91		469.433,28


La responsabile P.O.
dr.ssa Domenica di Bari



Il dirigente di Ufficio
dr. Alessandro Cappuccio



La dirigente di Servizio
dr.ssa Antonella Bisceglia



Allegato :


**Contributi per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle disposizioni dei Tribunali dei Minorenni di cui all'Art. 3
comma 8 L.R. 19/2006 (Minori fuori famiglia) - ANNUALITA' 2009**

	COMUNE	PR	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	% da assegnare	Contributo assegnato
1	ALESSANO	L E	6.553	3	32.884,80	40%	13.153,92
2	ALEZIO	L E	5.073	1	19.086,02	40%	7.634,41
3	ALLISTE	L E	6.051	3	29.550,00	40%	11.820,00
4	ANDRIA	B A	95.740	31	443.687,30	10%	44.368,73
5	ARNESANO	L E	3.447	8	93.810,60	40%	37.524,24
6	AVETRANA	T A	7.294	7	127.159,58	40%	50.863,83
7	BARI	B A	316.278	268	4.400.963,98	5%	220.048,20
8	BITONTO	B A	56.920	4	88.595,68	10%	8.859,57
9	BOTRUGNO	L E	3.041	1	23.790,00	40%	9.516,00
10	BRINDISI	B R	88.933	ND	2.022.574,33	10%	202.257,43
11	CEGLIE MESSAPICA	B R	21.318	1	7.758,00	25%	1.939,50
12	COPERTINO	L E	22.294	7	42.500,94	25%	10.625,24
13	CORATO	B A	44.979	18	251.221,20	25%	62.805,30
14	CORIGLIANO D'OTRANTO	L E	5.649	2	22.843,20	40%	9.137,28
15	DISO	L E	3.292	1	1.680,00	40%	672,00
16	ERCHIE	B R	8.745	6	118.320,00	40%	47.328,00
17	FOGGIA	F G	155.188	13	236.695,18	5%	11.834,76
18	FRAGAGNANO	T A	5.648	3	3.452,80	40%	1.381,12
19	GALATONE	L E	15.874	10	183.083,26	25%	45.770,82
20	GUAGNANO	L E	6.175	1	13.925,00	40%	5.570,00
21	LECCE	L E	83.137	72	679.000,00	10%	67.900,00
22	LEVERANO	L E	13.935	4	30.940,00	25%	7.735,00
23	LIZZANELLO	L E	10.168	1	14.508,00	25%	3.627,00
24	MAGLIE	L E	15.259	7	141.611,24	25%	35.402,81
25	MANDURIA	T A	31.733	28	346.858,03	25%	86.714,51
26	MANFREDONIA	F G	57.651	18	172.653,00	10%	17.265,30
27	MELPIGNANO	L E	2.211	1	2.847,18	40%	1.138,87
28	MONTERONI DI LECCE	L E	13.679	15	199.364,75	25%	49.841,19
29	MOTTOLA	T A	16.568	4	92.666,09	25%	23.166,52
30	NARDO'	L E	30.516	22	254.325,50	25%	63.581,38
31	NOCI	B A	19.561	1	7.735,00	25%	1.933,75
32	NOCIGLIA	L E	2.669	3	42.466,57	40%	16.986,63
33	NOVOLI	L E	8.474	1	23.388,75	40%	9.355,50
34	ORIA	B R	15.176	8	34.456,20	25%	8.614,05
35	PARABITA	L E	9.576	3	52.931,20	40%	21.172,48
36	RUVO DI PUGLIA	B A	25.739	5	72.062,30	25%	18.015,58
37	S.GIOVANNI ROTONDO	F G	26.150	4	41.490,90	25%	10.372,73
38	SAN CASSIANO	L E	7.359	3	31.440,00	40%	12.576,00
39	SAN CESARIO DI LECCE	L E	5.721	11	105.242,40	40%	42.096,96
40	SAN MICHELE SALENTINO	B R	6.235	2	48.399,00	40%	19.359,60
41	SAN PIETRO IN LAMA	L E	6.138	2	27.730,00	40%	11.092,00
42	SAN VITO DEI NORMANNI	B R	20.060	6	69.868,09	25%	17.467,02
43	SCORRANO	L E	6.758	4	73.617,96	40%	29.447,18
44	SECLI'	L E	1.911	2	31.187,56	40%	12.475,02
45	SPECCHIA	L E	4.939	2	5.220,00	40%	2.088,00
46	SURBO	L E	12.775	2	13.665,00	25%	3.416,25

Contributi per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle disposizioni dei Tribunali dei Minorenni di cui all'Art. 3 comma 8 L.R. 19/2006 (Minori stranieri non accompagnati) - ANNUALITA' 2009

	COMUNE	PR	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	% da assegnare	Contributo assegnato
1	ANDRIA	B A	95.740	4	36.014,80	10%	3.601,48
2	ASCOLI SATRIANO	F G	6.370	1	3.080,00	40%	1.232,00
3	BARI	B A	316.278	180	2.125.077,95	5%	106.253,90
4	BRINDISI	B R	88.933	ND	2.207.952,37	10%	220.795,24
5	CASTRIGNANO DEL CAPO	L E	5.464	8	45.860,20	40%	18.344,08
6	CASTRO	L E	2.561	13	91.080,00	40%	36.432,00
7	CEGLIE MESSAPICA	B R	21.318	1	29.200,00	25%	7.300,00
8	CORATO	B A	44.979	2	32.850,00	25%	8.212,50
9	FOGGIA	F G	155.188	13	31.908,20	5%	1.595,41
10	LECCE	L E	83.137	20	295.000,00	10%	29.500,00
11	NOVOLI	L E	8.474	1	6.560,00	40%	2.624,00
12	PATU'	L E	1.743	13	4.545,00	40%	1.818,00
13	S.GIOVANNI ROTONDO	F G	26.150	5	67.155,00	25%	16.788,75
14	TARANTO	T A	201.754	9	59.761,40	5%	2.988,07
15	TORCHIAROLO	B R	5.125	3	19.469,72	40%	7.787,89
16	TORITTO	B A	8.910	1	7.638,80	40%	3.055,52
17	TRICASE	L E	17.382	5	23.511,47	25%	5.877,87
18	VIESTE	F G	13.429	40	355.575,00	25%	88.893,75
				275	5.442.239,91		563.100,45


La responsabile P.O.
dr.ssa Domenica di Bari



Il dirigente di Ufficio
dr. Alessandro Cappuccio



La dirigente di Servizio
dr.ssa Antonella Bisceglia



Allegato I

	COMUNE	PR	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	% da assegnare	Contributo assegnato
47	TARANTO	T A	201.754	155	1.360.069,82	5%	68.003,49
48	TERLIZZI	B A	27.553	1	5.801,10	25%	1.450,28
49	TORCHIAROLO	B R	5.125	4	37.785,00	40%	15.114,00
50	TORITTO	B A	8.910	6	40.650,72	40%	16.260,29
51	TORRE SANTA SUSANNA	B R	10.601	9	196.519,64	25%	49.129,91
52	TRICASE	L E	17.382	5	58.016,04	25%	14.504,01
53	TRIGGIANO	B A	26.344	21	358.215,65	25%	89.553,91
54	TRINITAPOLI	F G	14.459	5	115.477,00	25%	28.869,25
55	UGENTO	L E	10.804	25	298.857,60	25%	74.714,40
56	VERNOLE	L E	7.586	3	37.500,00	40%	15.000,00
57	VIESTE	F G	13.429	9	166.680,00	25%	41.670,00
				862	13.454.829,16		1.810.221,20

La responsabile P.O.
dr.ssa Domenica di Bari

Il dirigente di Ufficio
dr. Alessandro Cappuccio

La dirigente di Servizio
dr.ssa Antonella Bisceglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 654

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 23 comma 1 lett. c) e art. 33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 “Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assegno di cura e Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e approvata dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie”, introduce, tra gli altri elementi di riforma del sistema di welfare regionale le politiche di contrasto alle nuove povertà, connesse a marginalità sociale, a precarietà economica e lavorativa, a carichi di cura che gravano sulla famiglia.

Più specificamente l'art. 33 della legge regionale, prevede al comma 2, lett. c) l'istituzione di uno strumento nuovo in Puglia, ma già ampiamente sperimentato in altri contesti regionali, quale l'Assegno di cura per sostenere i possibili disagi economici cui va incontro un nucleo familiare che si faccia carico della cura e della assistenza di una persona in condizione di fragilità, derivante da non autosufficienza (anziani e disabili).

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1633 del 30 ottobre 2006, successivamente integrata con la deliberazione n. 1800 del 28 novembre 2006, ha già avviato e sperimentato lo strumento dell'Assegno di cura che, a partire dal 2010, è stato messo a regime per la seconda annualità, con le risorse già impegnate a valere sul Cap. 785000 della UPB 5.2.1, intervento che è già confermato anche per l'annualità 2011 (III annualità).

Inoltre con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 28 ottobre 2008 sono state approvate le Linee **Linee guida regionali per le non autosufficienze (2008-2010)**, in attuazione delle intese rag-

giunte in Conferenza Unificata per la costituzione del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze, e dando seguito agli impegni assunti dalla Giunta Regionale con le Organizzazioni Sindacali componenti il tavolo di concertazione per le non autosufficienze, costituito con la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa in data 19 ottobre 2007.

Le suddette Linee Guida hanno rappresentato anche una importante occasione per promuovere la piena integrazione tra azioni e risorse diverse che sono disponibili per effetto di trasferimenti e di stanziamenti specifici, a valere sia su risorse vincolate (FNPS e FNA) sia su risorse del bilancio autonomo regionale (Assegno di Cura).

E proprio con riferimento alla necessità di promuovere l'integrazione delle misure a sostegno dei nuclei familiari di persone non autosufficienti con i servizi domiciliari e territoriali per le persone non autosufficienti, la Del. G. R. n. 1984/2008 individua due strumenti di sostegno economico quali misure di accompagnamento alla attuazione delle azioni per le persone non autosufficienti:

- l'Assegno di Cura, da finanziare con le risorse annualmente rese disponibili sul Cap. 785000 - UPB 5.2.1;
- l'Assistenza Indiretta Personalizzata, da finanziare con quota parte delle risorse del FNA annualmente assegnato alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, così come iscritte al Cap. 785060 “Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006”.

Si precisa che l'Assistenza Indiretta Personalizzata si configura come contributo economico onnicomprensivo destinato alla realizzazione dei cd. “progetti per la vita indipendente”, cui hanno diritto quei nuclei familiari che assicurano assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in struttura residenziale - in presenza di adeguate prestazioni sanitarie a domicilio.

Da ultimo con Del. G.R. n. 104 del 26 gennaio 2011, si è provveduto a stanziare l'importo di Euro 15.000.000,00 a valere sul Cap. 785060 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009 per il finanziamento della annualità II (2010) di assistenza indi-

retta personalizzata. Tali somme sono state oggetto di impegno contabile con atto dirigenziale n. 10 del 31 gennaio 2011.

Allo stato attuale, è noto che per l'anno 2011 il Fondo Nazionale per le Non autosufficienze che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha ripartito tra le Regioni, a far data dal 2007, per effetto dell'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)", non è più assicurato alle Regioni, essendo stato azzerato con legge di Stabilità 2010 lo stanziamento per il 2011.

Si rende, pertanto, necessario che lo stanziamento del Cap. 785000 - UPB 5.2.1 - Bilancio di Previsione 2011, pari ad Euro 18.000.000,00 sia assegnato al finanziamento di entrambe le misure di contrasto alle povertà di famiglie con persone gravemente non autosufficienti e in particolare di propone di assegnare lo stanziamento complessivo:

- per Euro 10.000.000,00 al finanziamento della annualità IV (2012) dell'Assegno di Cura;
- per Euro 8.000.000,00 al finanziamento della annualità II (2011) dell'Assistenza Indiretta Personalizzata.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si rende necessario approvare lo stanziamento di Euro 18.000.000,00 per realizzare il riparto e l'assegnazione delle medesime risorse per il finanziamento della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata" e della misura "Assegno di Cura", entrambe rivolte a famiglie di persone gravemente non autosufficienti, e per il concorso alla realizzazione di progetti di vita indipendente..

Si propone alla Giunta Regionale di approvare lo stanziamento di Euro 18.000.000,00 per il finanziamento della seconda annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP) e per il finanziamento della quarta annualità di Assegno di Cura (AdC) a valere sul **Cap. 785000 -U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** - risorse di competenza - Bilancio di Previsione 2011, così come approvato con l.r. n. 20 del 31.12.2010.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa

complessiva di **zueo 18.000.000,00** a carico del Bilancio Regionale 2011, da finanziare con le disponibilità del **Cap. 785000.-U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** - risorse di competenza - Bilancio di Previsione 2011.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitario con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) ed f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;

- di **approvare**, in attuazione della Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida regionali per gli interventi in favore delle non autosufficienze", la conseguente assegnazione delle risorse, pari a complessivi Euro 18.000.000,00 a valere sul Cap. 785000 -U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione" - risorse di competenza - Bilancio di Previsione 2011, così come approvato con l.r. n. 20 del 31.12.2010, così ripartiti:

1. per Euro 10.000.000,00 al finanziamento della annualità IV (2012) dell'Assegno di Cura;
 2. per Euro 8.000.000,00 al finanziamento della annualità II (2011) dell'Assistenza Indiretta Personalizzata.
- di **autorizzare** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto e a definire le modalità di riparto delle risorse agli ambiti territoriali, con i medesimi criteri di cui all'annualità II dell'Assegno di Cura e dell'annualità I dell'AIP;
 - di **demandare** al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo per l'attivazione delle due misure di sostegno economico per famiglie con persone gravemente non autosufficienti;
 - di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 655

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - artt. 12 comma 1 e art. 33 comma 7 - Piano di Azione "Diritti in Rete" per l'integrazione sociale dei disabili. Integrazione del Piano per la VI annualità (2011).

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1289 del 31 agosto 2006 approvava il Piano di Azione "Diritti in Rete" per l'integrazione sociale dei disabili, con l'obiettivo generale di dare alla

Puglia un programma di azioni organico in grado di tracciare una direzione nuova di lavoro da indicare in modo chiaro a tutti gli Enti Locali, Comuni e Province, ma anche alle istituzioni scolastiche ed alla rete dei servizi sanitari e riabilitativi, perché tali azioni possano diventare anche l'obiettivo di investimento di più soggetti che concorrono al perseguimento dei medesimi obiettivi.

Per il perseguimento degli obiettivi specifici del Piano di Azione, la suddetta deliberazione aveva individuato una pluralità di interventi, tra loro fortemente interrelati, attuati con tempi e modalità diverse, articolati in tre linee di azione:

Linea A - Connettività sociale dei disabili

Linea B - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità

Linea C - Azioni di sistema: monitoraggio, ricerca, comunicazione.

L'intero Piano di Azione, con riferimento alle prime quattro annualità, 2006-2007-2008, è stato attuato, attraverso la realizzazione di molteplici azioni, che hanno avuto, tutte, esito positivo ed importanti ricadute sul sistema dei servizi e degli interventi per l'inclusione sociale dei disabili.

In particolare si segnalano i seguenti principali risultati:

- la riconoscibilità del marchio PugliaSociale per le azioni di comunicazione sociale che sono state avviate e che hanno consentito di integrare appieno le iniziative e le azioni dedicate alla disabilità con le altre azioni aventi come obiettivo l'inclusione sociale;
- la divulgazione e la messa a regime dello strumento PugliaSocialeNews per la comunicazione istituzionale delle attività dell'Assessorato;
- la erogazione dei contributi per la connettività sociali dei disabili psichici;
- la attuazione del protocollo di intesa con le Amministrazioni Provinciali per la realizzazione di interventi per l'integrazione sociale extrascolastica dei ragazzi diversamente abili e per l'avvio delle attività dell'Osservatorio Provinciale Sociale per l'area Disabilità;
- la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato per il monitoraggio degli interventi attivati dalla Regione e dalle amministrazioni provinciali nelle aree disabilità e non autosufficienza, che ha approfondito anche gli interventi promossi dal

sistema universitario (Atenei e ADISU pugliesi) per l'integrazione degli studenti universitari disabili;

- il sostegno a progetti promossi da organizzazioni del Terzo Settore che operano nell'area delle diverse abilità per la promozione dei diritti delle persone disabili e per la comunicazione e sensibilizzazione delle comunità locali volta a favorire la maggiore integrazione e il sostegno alle stesse famiglie.

Con particolare riferimento, invece, alla IV annualità del Piano di Azione "Diritti in Rete" (2009) si segnala che alcune azioni sono ancora in corso di realizzazione e precisamente:

Linea A - Connettività sociale

Azione a.1 -Finanziamento di progetti per la formazione e il sostegno tecnico per le famiglie delle persone con diverse abilità impegnate nella sperimentazione di metodi e percorsi socio-educativi e riabilitativi di carattere innovativo e sperimentale

Euro 600.000,00

E' in corso di definizione l'avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per la realizzazione di percorsi di formazione e supporto tecnico specialistico per l'adozione di metodi innovativi e sperimentali per la socializzazione, l'educazione e la riabilitazione di minori con sindrome autistica;

Azione a.2 - Contributi per l'adattabilità delle autovetture private per la guida e per il trasporto dei disabili ad integrazione di quanto già realizzato dalle ASL pugliesi

Euro 250.000,00

Con riferimento a detta azione, la Del.G.R. n. 1617/2009 prevedeva lo scorrimento delle graduatorie di ammissibilità già approvate con A.D. 5/2007 per le associazioni di Volontariato e soggetti del Terzo Settore e, per le risorse residue, le famiglie e i singoli richiedenti.

Tenuto conto che, dette graduatorie, sono esaurite e che la disponibilità finanziaria è limitata per soddisfare le richieste di tutti i potenziali utenti, anche al fine di evitare duplicazioni con gli interventi già realizzati dalle ASL, si propone la modifica di quanto previsto nella Del.G.R. 1617/2009, confermando la finalizzazione della Azione a.2, al

fine di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico avente come destinatari esclusivamente soggetti del Terzo Settore e non utenti privati

Azione a.3 -Piano di comunicazione sui diritti dei disabili e sulle opportunità e i servizi per il miglioramento della qualità della vita, promosse dalle organizzazioni del Terzo Settore

Euro 300.000,00.

E' in corso di definizione l'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi di comunicazione e sensibilizzazione sui diritti dei disabili, promosse e realizzate su iniziativa di associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Con riferimento alla V annualità del Piano di Azione "Diritti in Rete" (2010) si segnala che l'intero stanziamento è stato assegnato al finanziamento degli interventi di titolarità delle Province per quanto attiene alle attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili che frequentino le scuole medie superiori, nonché per la realizzazione di altri interventi per l'integrazione sociale e per supportare le famiglie e il gruppo classe nel favorire il percorso di socializzazione e di inserimento dei ragazzi con disabilità. Tali somme sono state assegnate alle province, impegnate con A.D. n. 252 del 19/11/2010 e subordinate, per il loro trasferimento alle Province pugliesi, al rinnovo e alla sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa tra Regione Puglia e Province, allo scopo di promuovere una maggiore omogeneità degli interventi finanziati dalla Regione Puglia.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, in merito all'attuazione della VI annualità del Piano (2011) e, soprattutto, in considerazione dell'ammontare disponibile nel Bilancio Regionale per l'anno 2011, che è pari complessivamente ad **Euro 1.608.225,52** a valere sul **Cap. 785020 - UPB 5.2.1** risorse di competenza del bilancio di previsione 2011, per la **VI annualità del Piano**, si propone di concentrare tutte le risorse disponibili sull'attuazione delle seguenti linee di attività:

- **Azione 1 -Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità** (Linea B del Piano di Azione "Diritti in

Rete”) per il finanziamento di attività di sostegno educativo alla persona disabile e al suo nucleo familiare per un più stretto collegamento tra la sfera scolastica e la sfera familiare e sociale della vita dei ragazzi e delle ragazze disabili, promosse dalle Province, in sinergia con quanto realizzato dai Comuni nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona, e dando priorità agli interventi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, in conformità alle competenze che il D.lgs. n. 112/1998 assegna alle Province

Euro 1.300.000,00

- **Azione 2 -Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali** (*Linea C del Piano di Azione “Diritti in Rete”*) per il finanziamento di azioni di comunicazione sui diritti dei disabili e sulle opportunità di inclusione e socializzazione sia di iniziativa regionale che di iniziativa di realtà del Terzo Settore Pugliese, nonché per il finanziamento di azioni di formazione di operatori sociali e sanitari di ASL e Comuni per accrescere la capacità di valutazione multidimensionale dei bisogni di cura delle persone disabili e di presa in carico degli stessi, con il monitoraggio dei PAI e dei PEI elaborati per le persone disabili sul territorio regionale.

Euro 308.225,52

Si è, pertanto, considerata l’esigenza di operare in questa annualità focalizzando, in modo prevalente, la priorità sui percorsi per l’integrazione scolastica e sociale connessa al percorso educativo e di apprendimento dei ragazzi e dei giovani diversamente abili, promuovendo da parte delle Province pugliesi la realizzazione di percorsi di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole medie superiori, con progetti individualizzati capaci di integrare il percorso scolastico con il percorso di socializzazione extrascolastica.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare la allocazione di tutte le risorse disponibili per il Piano di Azione Diritti in Rete -VI annualità (2011), pari ad **Euro 1.608.225,52** a valere sul **Cap. 785020 - UPB 5.2.1** risorse di competenza del bilancio di previsione 2011:

- **Azione 1 -Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità** **euro 1.300.000,00**

- **Azione 2 -Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali**

euro 308.225,52

L’individuazione di tale priorità tiene conto dei positivi riscontri che hanno avuto specifiche iniziative avviate dalle singole Province, in particolare dalla Provincia di Bari, che ha promosso un virtuoso percorso di qualificazione delle figure professionali impegnate nella realizzazione di percorsi di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole medie superiori, con progetti individualizzati capaci di integrare il percorso scolastico con il percorso di socializzazione extrascolastica.

Si rinvia a successivo provvedimento della Giunta Regionale l’approvazione della rinnovata intesa tra Regione Puglia e Province pugliesi in merito a:

- tipologie di attività ammissibili a finanziamento in coerenza con le priorità strategiche del Piano di Azione Diritti in Rete;
- modalità di riparto delle somme tra le Province;
- modalità di cofinanziamento con risorse proprie delle Province.

Si propone, per tutto quanto fin qui detto, di approvare la prosecuzione del Piano di Azione “Diritti in Rete” per la VI annualità (2011), secondo quanto definito nel presente provvedimento e per la finalizzazione che è stata individuata come prioritaria.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **euro 1.608.225,52** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2011, da finanziare con le disponibilità del **capitolo 785020** “Interventi per la connettività sociale e l’integrazione scolastica dei disabili (art. 2 l.r. n. 16/1987)” - **U.P.B. 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”**, nell’ambito di quanto già stanziato per competenza con il Bilancio di Previsione per l’anno 2011, approvato con l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010.

All’impegno delle suddette risorse provvederà con proprio provvedimento la dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione entro il corrente

esercizio finanziario, nel pieno rispetto di quanto disposto con Del. G.R. n. 658/2010 e successive modificazioni.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) ed f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **prendere atto** di quanto riportato in narrativa;
- di **approvare** il Piano di Azione Diritti in Rete - VI annualità (2011) secondo quanto illustrato in narrativa, allocando tutte le risorse disponibili, pari ad Euro **euro 1.608.225,52** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio

finanziario 2011, da finanziare con le disponibilità del **Cap. 785020** "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica dei disabili (art. 2 l.r. n. 16/1987)" -U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione" sulle seguenti due azioni:


Azione 1 -Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità **euro 1.300.000,00**

Azione 2 -Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali **euro 308.225,52**

- di **rinvviare** a successivo provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Province pugliesi per l'attuazione della Azione 1;
- di **autorizzare** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto entro il corrente esercizio finanziario;
- di **demandare** al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo per l'attivazione delle due azioni finanziate con il presente provvedimento;
- di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**